



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A.Di.S.U.
Ateneo Federico II
Azienda pubblica per il Diritto allo Studio
Universitario

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di

BORSE DI STUDIO
POSTI ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Scadenza: ore 12.00 del 26/09/2016

La scadenza è anticipata alle ore 12.00 del 12/09/2016 per coloro che intendono usufruire del posto alloggio con decorrenza anticipata dal 01/10/2016

A.Di.S.U. Federico II via Alcide De Gasperi, 45 • 80133 Napoli
centralino +39 081.760.31.11 • fax +39 081.760.32.03
p.i. 03397460639 • c.f. 80047560638

cec-pac: adisufederico2.na.protocollo@pa.postacertificata.gov.it
pec: protocollo@pec.adisufederico2.it
www.adisufederico2.it • mail: info@adisufederico2.it



Sommario

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI	5
1.1 Oggetto del bando	5
1.2 Destinatari	5
1.2.1 Corsi di studio e anno di prima immatricolazione	5
1.2.2 Conseguimento del titolo e durata dei corsi di studio	5
1.2.3 Termini di iscrizione ai corsi di studio	6
1.2.4 Trasferimenti tra atenei.....	7
1.2.5 Studenti stranieri, apolidi e rifugiati	7
1.3 Compatibilità con altri benefici	7
1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 – Fascicolo elettronico	7
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO	9
3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	9
3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	10
3.3 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità	10
3.4 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera: rinuncia, decadenza, passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso, trasferimento da altro ateneo	11
3.5 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito	11
ARTICOLO 4 – REQUISITI DI REDDITO	12
4.1 Limiti di partecipazione	12
4.2 ISEE Università	12
4.3 Autocertificazione del requisito di reddito	15
4.3.1 ISEE Provvisoria.....	15
4.4 Nucleo familiare dello studente	15
4.5 Particolari condizioni del nucleo familiare	16
4.5.1 Candidato con status di studente autonomo.....	16
4.5.2 Candidato coniugato con status di studente autonomo	17
4.5.3 Candidato separato o divorziato con status di studente autonomo	17
4.5.4 Candidato orfano di uno o di entrambi i genitori	17
4.5.5 Candidato figlio di genitore single	18
4.5.6 Candidato figlio di genitori coniugati ma non conviventi oppure separati/divorziati; candidato in stato di abbandono	18
4.5.7 Candidato in stato di affidamento a terzi	19
4.5.8 Candidato figlio di genitori non coniugati e non conviventi	19
4.5.9 Candidato in convivenza anagrafica	19
4.5.10 Candidato con status di rifugiato politico o apolide	20
4.5.11 Candidati con cittadinanza di paese UE (diverso dall'Italia) e di paese “non UE”, con nucleo familiare residente all'estero	20
4.5.12 <u>Candidati con cittadinanza di paese ue (diverso dall'italia) e di paese “non ue”, con nucleo familiare residente in Italia</u>	<u>20</u>
4.5.13 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo	21
4.5.14 Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca	22
4.5.15 Candidato il cui nucleo familiare ha prodotto redditi all'estero	22
4.6 Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2014 di redditi o rendite esenti irpef (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.) e già	



beneficiari di prestazioni universitarie negli anni accademici precedenti al 2016/2017	22
4.7 Attestazione ISEE riportante inesattezze, omissioni o difformità	23
4.7.1 Inesattezze rilevate dal candidato	23
4.7.2 Omissioni o difformità rilevate dall'Inps	23
ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	24
5.1 Regole generali – Accreditemento	24
5.1.1 Termini di partecipazione	25
5.1.2 Compilazione del modulo-domanda online e presentazione documentazione	27
5.2 Situazioni da autocertificare	28
5.3 Situazioni da autocertificare e documentare.....	29
5.4 Candidati in condizione di disabilità.....	30
5.5 Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei.....	30
5.6 Candidati provenienti da atenei diversi dall'Università Federico II a seguito di rinuncia agli studi o decadenza	30
5.7 Candidati già in possesso di altro titolo di laurea	31
5.8 Informazioni e Assistenza	31
ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI	32
6.1 Importo della borsa di studio in relazione al reddito	32
6.2 Incrementi e riduzioni	33
ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE".....	33
7.1 Criteri generali	33
7.2 Studenti stranieri.....	35
7.3 Candidati ospiti delle residenze universitarie	35
ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI	35
8.1 Tipologia delle graduatorie	35
8.2 Graduatorie provvisorie	35
8.3 Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie	37
8.4 Graduatorie definitive.....	38
8.5 Istanze di riesame avverso le graduatorie definitive	39
8.6 Graduatorie assestate.....	39
8.7 Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio	40
8.8 Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo	40
8.9 Candidati inseriti contemporaneamente nella graduatoria degli iscritti per la prima volta al primo anno e nelle graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo	41
8.9.1 Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B").....	41
8.9.2 Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C".....	42
8.10 Riparto fondi nelle graduatorie definitive e assestate.....	43
8.11 Idonei e assegnatari delle borse di studio	43
8.12 Idonei non assegnatari delle borse di studio	44
8.13 Rimborso delle tasse ai candidati idonei.....	44
ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO – PAGAMENTI.....	44
ARTICOLO 10 – SERVIZIO ALLOGGIO	47
10.1 Modalità di assegnazione del posto alloggio	47
10.2 Tariffazione del servizio – Trattenute e rimborsi	48
ARTICOLO 11 – SERVIZIO RISTORAZIONE	50
ARTICOLO 12 – CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE.....	51



ARTICOLO 13 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI.....	51
ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	52
ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA.....	53
ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA.....	54
<i>Finalità e modalità del trattamento dei dati</i>	<i>54</i>
<i>Comunicazione e diffusione dei dati</i>	<i>54</i>
<i>Titolare del trattamento.....</i>	<i>54</i>
<i>Responsabile del trattamento</i>	<i>54</i>
<i>Termini procedimento</i>	<i>54</i>
<i>Correzione/Aggiornamento dei dati</i>	<i>55</i>
<i>Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/2006.....</i>	<i>55</i>
ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO.....	55
ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	55
ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE	55
ARTICOLO 20 – ALLEGATI	55
ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI IN RELAZIONE ANCHE ALLA PRESENZA DI BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO (DECRETO MIUR N. 594 DEL 01/08/2014), ART. 4.5.13.....	57
RIEPILOGO SCADENZE	60



ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI

1.1 Oggetto del bando

L'A.Di.S.U. Ateneo Federico II (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Azienda o Adisu) bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, secondo quanto disciplinato ai successivi articoli.

1.2 Destinatari

1.2.1 Corsi di studio e anno di prima immatricolazione

Possono partecipare al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (in seguito anche solo Ateneo o Università), iscritti o che intendano iscriversi (in seguito anche solo iscritti) ad uno dei seguenti **corsi di studio**:

1. Corsi di **"tipo A"**:
 - a. corsi di laurea triennale;
 - b. corsi di laurea a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2016/2017 a questo tipo di corsi, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si iscrive per la prima volta presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di **"tipo B"**:
 - a. corsi di laurea specialistica/magistrale.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2016/2017 a questo tipo di corsi, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si iscrive per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di **"tipo C"**:
 - a. scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999);
 - b. corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2016/2017 a questo tipo di corsi, per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui ci si iscrive per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

La suddivisione in corsi di "tipo A", "tipo B" e "tipo C" è introdotta nel presente bando solo ai fini di una più immediata individuazione degli stessi e non corrisponde ad analoga suddivisione presso l'Università Federico II.

I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi artt. 3 e 4; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%.

1.2.2 Conseguimento del titolo e durata dei corsi di studio

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici di cui al presente bando di concorso sono concessi per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei suddetti corsi di studio.

Pertanto **non sono ammessi** al concorso:

- a. i candidati che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2016/2017;



- b. i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.
- c. i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2016/2017 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono.

Quanto alla durata dei corsi di studio, i candidati iscritti ai corsi sopra citati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2016/2017:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalla Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016), fruiscono di un trattamento più vantaggioso relativamente alla durata della concessione del beneficio. Infatti, a far data dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2016/2017, il conseguimento del beneficio è consentito:

- per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

Non sono ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i candidati iscritti per l'a.a. 2016/2017 quali "ripetenti" o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o con "carriera sospesa".

1.2.3 Termini di iscrizione ai corsi di studio

Il termine ultimo entro il quale è possibile iscriversi ai corsi di studio è fissato:

- al **31/12/2016** per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di "Tipo A"
- al **31/03/2017** per gli studenti per i quali il numero di anni di permanenza all'Università compreso tra l'anno di prima immatricolazione di cui all'art. 1.2 e l'a.a. 2015/2016 incluso, è pari alla durata naturale del corso di laurea e che per l'a.a. 2016/2017:
 - a. potrebbero iscriversi ad un "ulteriore semestre" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2015/2016;
 - b. potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;
 - c. sono in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 210/1998.

I candidati che nell'a.a. 2015/2016 erano iscritti ad un terzo anno di laurea triennale o ad un secondo anno di laurea specialistica/magistrale o all'ultimo anno di laurea a ciclo unico possono partecipare al concorso anche se ancora non sanno se nell'a.a. 2016/2017 si iscriveranno ad un "ulteriore semestre" dei rispettivi corsi precedentemente frequentati o ad un primo anno di



laurea specialistica/magistrale o di corso di dottorato/specializzazione. I detti candidati devono far riferimento all'art. 8.9.

1.2.4 Trasferimenti tra atenei

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che contano di iscriversi, nei termini di cui al precedente punto, ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a **trasferimento da altro Ateneo** per l'a.a. 2016/2017, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.5.

Parimenti, gli studenti che abbiano confermato la propria partecipazione al presente concorso, entro i termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, e che successivamente a tale data vogliano trasferirsi ad ateneo diverso dall'Università "Federico II", possono chiedere all'Azienda di inoltrare la propria domanda all'Organizzazione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

1.2.5 Studenti stranieri, apolidi e rifugiati

La partecipazione al concorso è consentita anche agli studenti stranieri e agli studenti apolidi o rifugiati politici (art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

1.3 Compatibilità con altri benefici

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale. Non è compatibile, invece, con il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, che siano espressamente dichiarati dai bandi di concorso di riferimento incompatibili con la borsa di studio.

La borsa è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, così come previsto dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Come meglio dettagliato al successivo art. 4.6, si precisa che, seppur esenti, i benefici assegnati con la partecipazione ai concorsi negli aa.aa. precedenti al 2016/2017, e fruiti nel corso dell'anno **2014**, devono essere indicati nell'ISEE, secondo il criterio per cassa (anno di effettiva fruizione). Sarà cura dell'Azienda sottrarre al valore dell'ISEE presentato per la partecipazione al concorso *de quo* l'ammontare delle borse di studio, premi laurea e contributi per mobilità internazionale di cui già si è beneficiato nell'anno precedente la presentazione della DSU, cioè le somme percepite nell'anno **2015**, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 – Fascicolo elettronico

Il presente bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale www.adisufederico2.it ai sensi delle L. n. 241/1990, L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 con efficacia legale in coerenza con il D.Lgs. n. 82/2005 e quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). Tutti gli avvisi sul sito web di cui sopra fanno prova della piena conoscenza di detta documentazione ai sensi degli artt. 3bis, 21bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.


I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un indirizzo

P.E.C. a loro intestato istanze all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.adisufederico2.it e riceveranno sull'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990.

Ogni candidato dispone di un proprio **fascicolo elettronico** ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, e nel quale sono contenute tutte le informazioni del procedimento che lo riguardano.

I candidati possono essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo-domanda online. Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento aziendale per il trattamento dei dati.

Immagine 1: Accesso al fascicolo elettronico



ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di studio di cui all'art. 1.2 e si suddividono in:

- a. Requisiti di merito, di cui al successivo articolo 3;
- b. Requisiti di reddito, di cui al successivo articolo 4.

I requisiti di reddito devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento



della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad **anni successivi al primo** dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

Per gli iscritti per la prima volta al **primo anno** dei corsi di laurea triennale, laurea a ciclo unico e laurea specialistica/magistrale, infatti, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito, in quanto la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria provvisoria di cui all'art. 8.2 e della graduatoria definitiva di cui all'art. 8.4 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica di cui al successivo art. 4.1. Per **preservare il diritto a ricevere la borsa di studio**, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato ai successivi art. 3.1 e art. 8.6 relativamente alla seconda graduatoria assestata.

Infine, per gli iscritti per la prima volta a tutti gli anni (**primo anno e anni successivi al primo**) di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie provvisoria, definitiva e assestata di cui agli artt. 8.2, 8.4 e 8.6 sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica di cui al successivo art. 4.1, fatti salvi i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università.

Particolari criteri di merito sono previsti, infine, per gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%.

Il possesso dei requisiti di reddito deve essere autocertificato e in alcuni casi documentato dai candidati, secondo quanto previsto dai successivi articoli 5.2 e 5.3, mentre i requisiti di merito sono verificati d'ufficio dall'Azienda mediante interrogazione agli archivi dell'Università Federico II.

A pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti attestanti gli status particolari previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data della scadenza del bando.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Ai candidati iscritti **per la prima volta** al primo anno di un corso di "tipo A" o di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito.

La loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica; tuttavia, per mantenere l'idoneità al concorso conseguita in base al reddito, i suddetti candidati devono conseguire almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2017**.

I candidati idonei iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2017 sono esclusi dal concorso.

I candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2017 sono esclusi dal concorso e sono tenuti a restituire l'eventuale acconto di borsa di studio nel frattempo ricevuto e l'importo in denaro corrispondente a tutti i benefici ad essa connessi (art. 10 e 11); tali candidati, invece, conservano l'idoneità al concorso ma **hanno diritto a ricevere solo il 50% della borsa di studio** assegnata in graduatoria e a beneficiare dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno **20 CFU entro il termine del 10/08/2017**.

La verifica del conseguimento dei 20 CFU è effettuata in occasione della seconda graduatoria assestata di cui all'art. 8.6, che è relativa solamente ai candidati iscritti al primo anno.



3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo:

- a. di un corso di "tipo A" di cui all'art. 1.2.1;
- b. di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1;

a condizione che essi risultino iscritti "in corso" o ad un primo anno "fuori corso", i requisiti di merito richiesti, a decorrere dall'anno di prima immatricolazione calcolato come descritto al precedente art. 1.2.1, consistono nel dover conseguire **entro il 10/08/2016 un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle "attività di tirocinio" o, ancora, delle "attività formative" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

- **se iscritti ai corsi di laurea triennale di "tipo A":**
 - a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
 - b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - c. n. 135 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".
- **se iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico di "tipo A":**
 - a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
 - b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
 - d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
 - e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
 - f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"ulteriore semestre".
- **se iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale di "tipo B":**
 - a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
 - b. n. 80 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito minimo per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.5 in termini di bonus.

Gli eventuali crediti conseguiti in esubero rispetto ai n. 180 necessari per conseguire il diploma di laurea triennale sono tenuti in conto per il calcolo dell'indice di merito utile alla definizione della posizione in graduatoria (art. 8.8) dei candidati iscritti al secondo anno o "ulteriore semestre" di corso di laurea specialistica/magistrale, solo se gli stessi hanno superato i crediti (n. 30 o n. 80) necessari per ottenere l'idoneità. La media dei crediti in esubero non influisce nel calcolo dell'indice di merito.

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, sono validi ai fini del calcolo del merito solo se convalidati entro il **10/08/2016** dal corso di laurea di appartenenza.

3.3 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità

Gli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalla Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016), fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito. Infatti:

- a. se iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea sono esonerati da quanto previsto al precedente art. 3.1 relativamente al conseguimento di n. 20 crediti entro il 10/08/2017 o entro il 30/11/2017; di conseguenza, non sono soggetti alla revoca della borsa studio prevista dall'art. 15, lett. f), nè alla perdita del diritto al 50% della stessa;



- b. se iscritti ad anni successivi al primo, devono maturare entro il 10/08/2017 un numero di crediti formativi ridotto del 40% rispetto al numero prescritto dall'art. 3.2.

3.4 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera: rinuncia, decadenza, passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso, trasferimento da altro Ateneo

Per i candidati che, in anni accademici precedenti l'a.a. 2016/2017, hanno effettuato:

- un passaggio da un corso di studi di "tipo A" ad un altro di "tipo A";
- un passaggio da un corso di studi di "tipo B" ad un altro di "tipo B";
- un trasferimento da altro Ateneo;
- rinuncia o decadenza dagli studi con convalida dei crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- abbreviazione di corso: iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea triennale,

e che, a seguito di tale variazione di carriera non risultano nuovamente iscritti ad un primo anno di corso per l'a.a. 2016/2017, ma ad un anno successivo a proseguimento della carriera precedente, il requisito di merito si calcola sulla base dell'**anno convenzionale d'iscrizione**, che corrisponde al numero totale di iscrizioni a far data dall'anno di prima iscrizione al tipo di corso di studi di cui all'art. 1.2, frequentato per l'a.a. 2016/2017.

Nei casi contemplati dal presente articolo il numero dei crediti tenuti in considerazione comprende anche i crediti relativi ad esami superati nella pregressa carriera universitaria e convalidati entro il **10/08/2016**.

I candidati che hanno effettuato un passaggio di corso di studi o un trasferimento da altro ateneo, per i quali tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi non risultano registrati alla data del **14/11/2016** sono collocati in **idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito conseguenti alla convalida del passaggio/trasferimento**, in graduatorie uniche distinte per anno di prima immatricolazione e in ordine di indice di reddito, per le quali non sono attribuite borse di studio. Qualora la posizione universitaria di tali candidati sia definita e conseguentemente registrata oltre tale data gli stessi, se in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, sono inseriti nelle graduatorie assestate nell'"aggregazione" di appartenenza. Tuttavia, la posizione così conseguita, anche se rientrante nel riparto dei fondi, non attribuisce la borsa di studio.

I detti candidati collocati in idoneità condizionata sono **esclusi dalle graduatorie assestate** di cui al successivo art. 8.6 nel caso in cui:

- la loro posizione universitaria non risulta registrata presso l'Università Federico II entro il **31/03/2017**;
- la loro posizione universitaria risulta registrata presso l'Università Federico II entro il **31/03/2017**, ma essi non sono in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

3.5 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di un corso di "tipo A" o di "tipo B", che alla data del **10/08/2016** non possiedono i requisiti minimi di merito in termini di crediti conseguiti di cui all'art. 3.2, hanno la possibilità di beneficiare di un "**bonus**", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- n. 5 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il secondo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 2 crediti per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 3 crediti);
- n. 12 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il terzo anno accademico**. La quota parte



non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 5 crediti per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 7 crediti);

- **n. 15 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per gli anni successivi al terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 10 crediti per il conseguimento dei benefici per anni successivi al terzo, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 5 crediti);

Il numero di crediti bonus eventualmente necessari al conseguimento del requisito minimo di merito viene assegnato in automatico dall'Azienda.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea specialistica/magistrale di "tipo B" possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea triennale.

Il numero di bonus è lo stesso per tutta la carriera universitaria, anche se questa è relativa a più atenei. Pertanto, il candidato che proviene da un ateneo **diverso dall'Università "Federico II"** e che ha già fruito di "bonus" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda, è tenuto ad autocertificarlo nel modulo-domanda online nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

- a. la denominazione esatta dell'istituzione per il diritto allo studio universitario;
- b. il numero di crediti fruiti a titolo di "bonus";
- c. l'anno di corso in cui si è fruito di bonus per la prima volta.

I crediti bonus residui, se disponibile e se necessario, potranno essere utilizzati per il presente concorso.

I candidati che risultano idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di "bonus", sono collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei candidati che non ne hanno fruito (art. 8.8).

I bonus non sono assegnabili ai candidati iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B".

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 Limiti di partecipazione

Ai sensi del D.P.C.M. 09 aprile 2001, art. 5, comma 9 e della Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016) tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di reddito ai fini della partecipazione al concorso:

- a) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non deve superare il limite di **€ 15.900,00** (quindicimilanovecento/00);
- b) l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve superare il limite di **€ 27.700,00** (ventisettemilasettecento/00).

Il limite ISEE di € 15.900,00 è da considerarsi al netto dell'eventuale ammontare della borsa di studio percepita nell'anno 2015 su scala di equivalenza, che l'azienda provvederà a detrarre autonomamente dal valore ISEE presentato dal candidato per la partecipazione dal concorso *de quo*, come meglio specificato al successivo art. 4.6.

4.2 ISEE Università

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate, **a pena di esclusione dal concorso**, attraverso l'**ISEE UNIVERSITA'**, rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni"**

Universitarie” – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza (vedasi successive Immagini 2 e 3).

Il modello di DSU da utilizzare è quello approvato con Decreto interministeriale n. 146 del 01/06/2016, che recepisce le recenti modifiche apportate al calcolo dell’attestazione ISEE in seguito all’emanazione della Legge 26 maggio 2016, n. 89.

A pena di esclusione dal concorso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere sottoscritta entro il **26/09/2016** e la corrispondente attestazione ISEE deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS entro il **18/10/2016**.

I candidati che intendono concorrere per l’assegnazione anticipata di un posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016 devono sottoscrivere la DSU entro il **12/09/2016**; in tal caso l’attestazione ISEE deve altresì essere prelevabile in automatico negli archivi INPS entro il **27/09/2016**, pena la non assegnazione del posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016.


N.B. Si consiglia di accertarsi che il proprio CAF provveda ad inoltrare all’INPS la DSU con data di sottoscrizione non oltre il 26/09/2016.

Immagine 2: esempio di Modulo MB2 – Quadro C “Prestazioni Universitarie” – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

<p>QUADRO C PRESTAZIONI UNIVERSITARIE</p> <p>Compilare un quadro per ogni eventuale studente universitario.</p>	<p>Codice fiscale dello studente universitario</p>
	<p>PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE</p> <p>BARRARE LA CASELLA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A (in tal caso non occorre presentare altra documentazione);</p> <p><input type="checkbox"/> NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D);</p> <p><input type="checkbox"/> I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente);</p> <p><input type="checkbox"/> I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).</p>
	<p>AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE</p> <p>Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso):</p> <p><input type="checkbox"/> LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA A CIASCUN CORSO DI STUDI, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN SUO MEMBRO;</p> <p><input type="checkbox"/> LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012).</p> <p>Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).</p>
	<p>Codice fiscale di un genitore</p> <p>Estremi della DSU del genitore</p> <p>Prot. n.</p>

Modulo MB.2, n. 1

Immagine 3: esempio di attestazione ISEE applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e indicazione della data di sottoscrizione


ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2015-0[redacted] presentata da [redacted] in data 02/11/2015,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	D	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	F	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	FC	[redacted]	[redacted]	[redacted]

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	5.849,19
----------------	---	------	----------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o l'**ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI** in favore di [redacted]
- si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO** in favore di [redacted]
- non si applica alle **PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI**

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO		Euro	+ 14.389,00
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 0,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	- 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	14.389,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 423,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 423,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	14.389,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,00
	Valore della scala di equivalenza		2,46

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nei/Quadri FCS e/o in/.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-[redacted] è stata presentata in data 02/11/2015.

La presente attestazione è stata rilasciata in data 04/11/2015.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 15/01/2016.

Come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013, ai fini dell'ammissione al concorso per tutte le tipologie di candidati di cui ai successivi articoli, si terrà conto dei redditi riferiti **all'anno d'imposta 2014 e del patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto alla data del 31/12/2015**, fatta eccezione per il caso in cui nei 18 mesi precedenti la partecipazione al concorso si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare (ISEE corrente – art. 9, D.P.C.M. n. 159/2013).

La Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU), così compilata e sottoscritta dal candidato, va presentata alternativamente:

- al Comune;
- ad un centro di assistenza fiscale (CAF);
- all'INPS in via esclusivamente telematica collegandosi al sito internet www.inps.it.

Se il candidato, per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE, utilizza una DSU resa da altro membro del proprio nucleo familiare, **essa si intende resa dal candidato stesso, che se ne assume le correlate responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese.**

Considerata la complessità della procedura e i tempi di attesa previsti per il rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS, si consiglia di attivarsi presso gli uffici competenti subito dopo la pubblicazione del presente bando.



4.3 Autocertificazione del requisito di reddito

Al dichiarante, al momento della presentazione della DSU entro il 26/09/2016, come da paragrafo precedente, viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l'attestazione ISEE. Quest'ultima, infatti, è rilasciata dall'INPS nell'arco di 10 giorni lavorativi ed è contraddistinta da un numero di protocollo INPS-ISEE, che viene richiesto per la partecipazione al concorso.

I requisiti di reddito, pertanto, sono autocertificati dal candidato nel modulo-domanda on-line, sezione "Redditi ISEE 2016/2017", mediante l'indicazione del protocollo dell'attestazione ISEE ottenuto dall'INPS, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 17/10/2016**.

Tale numero di protocollo è necessario per consentire all'azienda di interrogare telematicamente gli archivi INPS. Infatti l'attestazione ISEE, ottenuta secondo i tempi e le modalità di cui al paragrafo precedente, non deve essere presentata dal candidato ai fini del presente concorso, ma è acquisita in automatico dall'Azienda.

I candidati per i quali l'INPS ha rilasciato l'attestazione ISEE entro la data del 17/10/2016 e che non hanno provveduto a compilare la "Sezione Redditi ISEE 2016/2017" entro la medesima data **sono esclusi dal concorso**. Diversamente, i candidati per i quali l'INPS non ha ancora rilasciato l'attestazione ISEE alla data del 17/10/2016 possono attenersi a quanto previsto dal successivo art. 4.3.1 al fine di non essere esclusi dal concorso.

N.B. La data di rilascio dell'attestazione ISEE è quella riportata sull'attestazione medesima e non quella in cui il CAF provvede a consegnarla al candidato. Pertanto, si consiglia di accertarsi tempestivamente presso il CAF dell'effettivo rilascio dell'attestazione.

4.3.1 ISEE provvisoria

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 8, D.P.C.M. n. 159/2013, **il candidato che non riceve dall'INPS l'attestazione ISEE entro le ore 12.00 del 17/10/2016** deve comunicarlo nel modulo domanda on-line, sezione "Redditi ISEE 2016/2017" e attivarsi immediatamente presso il proprio CAF per ricevere un'**Attestazione ISEE provvisoria**, ottenuta dichiarando in DSU anche i dati che avrebbero dovuto inserire in automatico l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. Così facendo egli risulterà escluso dalla graduatoria provvisoria di cui al successivo art. 8.2, ma potrà essere riammesso indicando nell'apposita sezione "Rettifiche" del modulo-domanda online, alternativamente ed entro i termini di cui all'art. 8.3:

- il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione **ISEE provvisoria** ottenuta successivamente al 17/10/2016;
- il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione **ISEE Università** relativa alla DSU sottoscritta entro il 26/09/2016, se rilasciata dall'INPS successivamente al 17/10/2016, tralasciando l'inserimento di quello dell'eventuale attestazione ISEE provvisoria nel frattempo ricevuta.

Nell'ipotesi di cui al caso a) il candidato sarà sottoposto automaticamente ad accertamento economico-patrimoniale, secondo il successivo articolo 13.

N.B. Presupposto per poter ricorrere alla procedura appena descritta è la data di rilascio indicata sull'attestazione ISEE successiva al 17/10/2016.

4.4 Nucleo familiare dello studente

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, per "nucleo familiare" si intende quello composto dal dichiarante e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela, a meno che non abbiano richiesto al comune di residenza il rilascio di stati di famiglia separati. Ai fini del calcolo dell'ISEE UNIVERSITA', tuttavia, l'individuazione del nucleo familiare dello



studente segue regole particolari rispetto alla residenza anagrafica, definite dall'art. 8 del D.P.C.M. 159/2013, meglio specificate negli articoli successivi.

Il nucleo familiare da considerare è quello vigente al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. Pertanto, il candidato deve assicurarsi che tra la data di sottoscrizione della DSU per l'ottenimento dell'ISEE Università e la data invio della domanda non sia intervenuta alcuna variazione relativa al proprio nucleo familiare; in tal caso, infatti, il candidato deve provvedere, ai fini della partecipazione al concorso, alla sottoscrizione di una nuova DSU.

4.5 Particolari condizioni del nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa **sempre** parte del nucleo familiare dei genitori – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che non dimostri la sua effettiva **autonomia**, sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

1. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, **in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine**. Non è valida, a tal fine, la situazione dello studente che vive in un immobile di cui è comproprietario con un membro della famiglia di origine;
2. possesso di un'adeguata capacità di reddito, da dimostrare mediante la produzione di redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato non inferiori a **€ 6.500,00** annui (seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona (ex art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001), fiscalmente dichiarati **da almeno due anni** antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015).

Il possesso dei suindicati requisiti deve essere autocertificato come indicato nel successivo paragrafo 4.5.1, oppure 4.5.2 se anche coniugato e 4.5.3 se anche separato/divorziato.

Si precisa che in assenza di uno o entrambi i requisiti, il candidato non può essere considerato autonomo e, dunque, nell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS egli risulta integrato nel nucleo familiare dei suoi genitori, anche se coniugato o separato/divorziato, senza il proprio coniuge e i propri figli. A tal fine, **è necessario indicare in DSU il protocollo INPS dell'attestazione ISEE dei propri genitori**.

4.5.1 Candidato con status di studente autonomo

Il candidato con status di studente autonomo deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2014 da sé stesso.

La condizione di studente "autonomo" deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. di aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del Comune competente al rilascio del certificato di residenza storico;
2. di occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine, con indicazione dei dati catastali dell'immobile di residenza di proprietà del candidato o, alternativamente, in caso di locazione o comodato d'uso gratuito:
 - a) gli estremi per l'individuazione del contratto;
 - b) i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
 - c) il periodo di validità della locazione;
3. di aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).



4.5.2 Candidato coniugato con status di studente autonomo

Il candidato che abbia contratto matrimonio deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2014 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale, ma **solo se si dimostri la sua effettiva autonomia** (art. 4.5).

Infatti lo studente non autonomo, sposato e/o con figli, entra a far parte del nucleo familiare dei suoi genitori senza coniuge e figli, come da precedente art. 4.5.

La condizione di candidato coniugato autonomo deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il Comune competente al rilascio del Certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
2. il Comune competente al rilascio del Certificato di matrimonio;
3. di aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del Comune competente al rilascio del certificato di residenza storico;
4. di occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine con indicazione dei dati catastali dell'immobile di residenza di proprietà del candidato o, alternativamente, in caso di locazione o comodato d'uso gratuito:
 - a) gli estremi per l'individuazione del contratto;
 - b) i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
 - c) il periodo di validità della locazione;
5. di aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2014 e 2015) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).

4.5.3 Candidato separato o divorziato con status di studente autonomo

Il candidato separato o divorziato deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2014 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale per il quale risulta lo scioglimento, ma **solo se si dimostri la sua effettiva autonomia** (art. 4.5).

Infatti lo studente non autonomo, separato o divorziato e/o con figli, entra a far parte del nucleo familiare dei suoi genitori senza coniuge e figli, come da precedente art. 4.5.

Se percettore di assegno di mantenimento, il candidato separato legalmente o divorziato deve dichiarare tali redditi ricevuti nell'anno 2014 in DSU (Modello FC.1 – Quadro FC5 "Assegni periodici per coniugi e figli"). In assenza deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 4.5.

Ai soli fini della produzione dell'attestazione ISEE, si precisa che quanto su esposto vale anche in caso di candidato separato non legalmente (**separazione di fatto**).

La condizione di candidato separato legalmente o divorziato deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il Tribunale, ed eventualmente la sezione distaccata, che ha adottato la sentenza di separazione giudiziale/divorzio o il decreto di omologazione della separazione consensuale, con specifica di numero e anno;
2. il Comune competente al rilascio del Certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

La condizione di candidato separato non legalmente (separazione di fatto) non richiede autocertificazione.

4.5.4 Candidato orfano di uno o di entrambi i genitori

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è orfano di uno o entrambi i genitori e che non si trova nella condizione di studente autonomo appartiene al



“nucleo familiare convenzionale”, composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela.

Il calcolo del reddito del candidato che diventa orfano di uno o entrambi i genitori nel corso dell'anno 2016 è operato con riferimento ai redditi 2014 dei soli componenti del nucleo familiare ancora in vita al momento della presentazione della domanda. Dunque, i redditi del genitore defunto non vanno indicati. Per il calcolo della situazione patrimoniale, invece, verrà considerato anche il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto al 31/12/2015 dal genitore defunto, in quanto oggetto di successione.

La condizione di candidato orfano di uno o entrambi i genitori deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. di non avere padre vivente, oppure madre vivente, oppure padre e madre vivente,
2. il Comune competente al rilascio del certificato di decesso e dei dati anagrafici del/i genitore/i defunto/i.

4.5.5 Candidato figlio di genitore single

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che è figlio di genitore single, ossia riconosciuto da un solo genitore (convivente o meno con esso), deve produrre l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti e ai patrimoni detenuti da tutti i componenti il nucleo familiare dell'unico genitore.

La condizione di candidato figlio di genitore single deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda e dei dati anagrafici del genitore;
2. il Comune competente al rilascio dell'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita.

4.5.6 Candidato figlio di genitori coniugati ma NON conviventi oppure separati/divorziati; candidato in stato di abbandono

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n. 159/2013 i genitori coniugati dello studente fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche se non sono tra loro conviventi, ovvero se hanno diversa residenza anagrafica, ad eccezione delle seguenti condizioni particolari:

- a. sentenza di separazione giudiziale o di divorzio;
- b. omologazione della separazione consensuale (art. 711 c.p.c.);
- c. provvedimento con il quale viene ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c.c.);
- d. domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nelle ipotesi prevista dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
- e. provvedimento con il quale viene autorizzata la diversa residenza dei due genitori a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 708 c.p.c.);
- f. provvedimento di decadenza dalla potestà sui figli da parte di uno o entrambi i genitori (artt. 330 e ss. c.c.);
- g. provvedimento di accertamento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dal quale emerga lo stato di abbandono del candidato (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

La sussistenza di una delle precedenti condizioni deve essere autocertificata nei modi e nei termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il Tribunale, ed eventualmente la sezione distaccata, che ha adottato uno degli atti di cui alle precedenti lettere da a) a g), con specifica di numero e anno;
2. il nominativo del/dei coniugi riportati nell'atto.



Se i genitori del candidato sono separati di fatto e fanno parte di due diversi nuclei familiari, il candidato è integrato nel nucleo familiare di entrambi i genitori, a meno che non sussista la condizione di abbandono di uno dei genitori, come indicato alla lettera g).

4.5.7 Candidato in stato di affidamento a terzi

Il candidato che non si trova nella condizione di studente autonomo e che si trova in stato di affidamento a terzi, a seguito di provvedimento del competente Tribunale, deve produrre un'attestazione ISEE che include, oltre se stesso, tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui egli è affidato, anche se risulta ancora nella famiglia anagrafica d'origine.

La condizione di candidato in stato di affidamento a terzi deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il provvedimento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dal quale emerga lo stato di affidamento a terzi;
2. la denominazione del Tribunale (eventualmente comprensivo della sezione distaccata), il numero ed anno di emissione, nonché i dati anagrafici delle persone affidatarie riportate nell'atto.

4.5.8 Candidato figlio di genitori NON coniugati e NON conviventi

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il candidato, fa parte del nucleo familiare del candidato medesimo, ad eccezione del verificarsi delle seguenti situazioni:

- a. il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b. il genitore non convivente ha altri figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c. è stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d. sussiste esclusione della potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (ex art. 333 cc);
- e. estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nel caso in cui il genitore non convivente sia sposato e/o abbia altri figli con persona diversa dall'altro genitore (lettera a. e b. di cui sopra), l'attestazione ISEE del candidato deve essere integrata di una componente aggiuntiva (Modulo FC.4 – Quadro FC9 "Calcolo Componente Aggiuntiva" – della DSU) calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità previste nell'allegato 2, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013. Pertanto sarà necessario indicare in DSU il protocollo ISEE del genitore non convivente.

In tutti gli altri casi, invece, il candidato deve indicare nella propria DSU anche i dati anagrafici, di reddito e patrimonio del genitore non convivente come se fosse un ulteriore componente del proprio nucleo familiare, ovvero indicare il protocollo ISEE del genitore non convivente da cui l'INPS potrà estrarre le relative informazioni.

La condizione di candidato figlio di genitori non coniugati non conviventi deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1 in tutti i casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

4.5.9 Candidato in convivenza anagrafica

Il candidato in convivenza anagrafica, ovvero coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, costituisce nucleo a sé stante, tranne nel caso in cui sia:

- a. coniugato: vedasi art. 4.5.2;
- b. a carico ai fini IRPEF di altre persone: in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico.



La condizione di candidato in convivenza anagrafica deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, dichiarando:

1. il Comune competente al rilascio del Certificato di convivenza alla data di presentazione della domanda;
2. l'indirizzo dell'Istituto della comunità (es. casa di cura, caserma militare ecc.).

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà, egli deve, a pena di **esclusione dal concorso**, richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE, sebbene riportante valore zero.

4.5.10 Candidato con status di rifugiato politico o apolide

Il candidato che dichiara di essere apolide o rifugiato politico è considerato alla stregua di uno studente con nucleo familiare residente in Italia. Pertanto, le sue condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate attraverso l'ISEE UNIVERSITA' di cui al precedente art. 4.2.

La condizione di studente apolide o rifugiato politico deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1, indicando:

- a. gli estremi del **permesso di soggiorno per asilo politico**, rilasciato dalla Questura a coloro che sono in possesso della certificazione attestante lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951, rilasciata da una delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale istituite presso il Ministero dell'Interno;
- b. gli estremi della **certificazione di apolidia** (art. 17 DPR 572/1993), rilasciata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, su richiesta dell'interessato.

4.5.11 Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE", con nucleo familiare residente all'estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri (**con nucleo familiare residente all'estero**) o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della **situazione economica equivalente all'estero**, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto gli studenti stranieri **con nucleo familiare residente all'estero**, entro le ore 12.00 del 17/10/2016, **pena l'esclusione dal concorso**, devono:

1. consegnare ad A.Di.S.U. la scheda di raccolta dati relativa all'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF;
2. comunicare il protocollo ISEEUP ed i relativi dati in esso contenuti compilando il modulo domanda online sezione "Redditi ISEE 2016/2017".

Gli studenti stranieri **con nucleo familiare residente all'estero** devono presentare, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016, pena l'esclusione dal concorso**, i documenti rilasciati dalle competenti autorità del Paese ove sono prodotti i redditi ed è posseduto il patrimonio, tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane e attestanti:

- a. il nucleo familiare d'origine, specificando: nome, cognome e data di nascita di ciascun componente, nonché l'eventuale assenza di uno o entrambi i genitori, al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;
- b. l'attività lavorativa ed i relativi redditi lordi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2014 (l'eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);



- c. gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2015 con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data (l'assenza di patrimonio immobiliare dovrà essere espressamente specificato nella documentazione);

d. eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare; Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Per maggiori informazioni sulla legalizzazione e traduzione di documenti stranieri si visiti il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

4.5.12 Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE", con nucleo familiare residente in Italia

Gli **studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia**, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero, nonché gli **studenti stranieri residenti in Italia**, con nucleo familiare residente all'estero, ma **autonomi** (art. 4.5), sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti.

Essi, dunque, devono presentare l'ISEE UNIVERSITA' di cui all'art. 4.2, dichiarando anche gli eventuali redditi prodotti all'estero e/o il patrimonio mobiliare ed immobiliare ivi posseduto, e seguire le modalità di partecipazione di cui all'art. 4.3.

4.5.13 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

Il candidato proveniente da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con Decreto del Ministro (Decreto MIUR n. 594 del 01/08/2014), **con nucleo familiare ivi residente**, deve autocertificare la propria condizione nei modi e termini di cui al successivo art. 5.1. Successivamente, **entro il 17/10/2016**, deve presentare, **pena la decadenza da tale status**:

1. una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
2. in alternativa, per i candidati che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma può essere rilasciata da enti abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa e di quote di servizi eventualmente fruiti per conto dello studente in caso di revoca.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

In entrambi i casi di certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, l'indicatore della situazione è pari euro 0 (zero).

In assenza delle dette certificazioni, ai candidati si applica il trattamento riservato agli studenti



stranieri (ISEE PARIFICATO); pertanto, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016, pena l'esclusione dal concorso**, essi devono compilare la sezione "Redditi ISEE 2016/2017".

Al candidato proveniente da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo, ma **con nucleo familiare residente in Italia**, si applica il trattamento riservato agli studenti italiani (ISEE UNIVERSITA'), di cui all'art. 4.5.2. Pertanto, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016, pena l'esclusione dal concorso**, essi devono compilare la sezione "Redditi ISEE 2016/2017".

4.5.14 Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Qualora l'ISEE a nucleo ristretto così calcolato risultasse meno favorevole dell'ISEE ordinario (con nucleo familiare effettivo), il richiedente la prestazione potrà avvalersi di quest'ultimo.

Nel caso in cui si scelga di appartenere ad un nucleo familiare ristretto sarà necessario compilare il Modulo MB.1rid - Quadro A "Nucleo familiare ristretto" e Quadro B "Casa di abitazione" - della DSU..

4.5.15 Candidato il cui nucleo familiare ha prodotto redditi all'estero

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera c), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), deve essere dichiarata anche ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Pertanto, in tutti i casi in cui nel nucleo familiare del candidato, individuato ai fini dell'ISEE Università, è presente o viene attratto (vedasi art. 4.5.8 Modulo FC.4 - Quadro FC9 "Calcolo Componente Aggiuntiva" - della DSU) un componente **iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)** e ivi produttore di reddito, il candidato dovrà impegnarsi a presentare, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016, pena l'esclusione dal concorso**, apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono prodotti, tradotta in lingua italiana delle autorità diplomatiche italiane. La documentazione richiesta è la seguente, riferita al componente iscritto all'AIRE e al suo eventuale nucleo familiare convenzionale:

- il nucleo familiare, specificando: nome, cognome e data di nascita di ciascun componente;
- l'attività lavorativa ed i relativi i redditi lordi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2014 (l'eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

4.6 Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2014 di redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.) e già beneficiari di prestazioni universitarie negli anni accademici precedenti al 2016/2017

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di



debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità (articolo 2-sexies legge 26 maggio 2016, n. 89), laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, nel caso il candidato sia già beneficiario di borse di studio, premi laurea e contributi per mobilità internazionale negli anni accademici precedenti il 2016/2017, rimosse nel 2014 e nel 2015, deve autocertificarlo nei modi e nei termini di cui al successivo art. 5.1 dichiarando nel modulo on-line, sezione "Redditi ISEE 2016/2017":

- a. l'importo dei trattamenti percepiti a titolo di borse di studio negli anni 2014 e 2015;
- b. l'ente/i DSU erogatore/i.

Sarà, poi cura di questa Azienda verificare i dati dichiarati e sottrarre al valore dell'ISEE presentato per la partecipazione al concorso *de quo* l'ammontare delle borse di studio, premi laurea e contributi per mobilità internazionale di cui già si è beneficiato nell'anno precedente la presentazione della DSU, cioè le somme percepite nell'anno **2015**, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

4.7 Attestazione ISEE riportante inesattezze, omissioni o difformità

4.7.1 Inesattezze rilevate dal candidato

Le informazioni reddituali e i trattamenti erogati dall'INPS da inserire in DSU sono di norma acquisite in automatico dagli Archivi dell'Agenzia delle Entrate e/o di INPS; tuttavia, è possibile che **il candidato rilevi inesattezze nell'attestazione rilasciata dall'INPS** relativamente ad elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare e intenda contestarle.

In tal caso il candidato ha facoltà di segnalarlo nel modulo domanda online, sezione "Redditi ISEE 2016/2017" **entro le ore 12.00 del 17/10/2016**, e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 7, D.P.C.M. 159/2013, può successivamente e alternativamente:

- a. richiedere rettifica dei dati inseriti in automatico da INPS e/o Agenzia delle Entrate, e dichiarare nel modulo online, sezione "Redditi ISEE 2016/2017", di essere in attesa di una nuova **attestazione ISEE corretta** il cui protocollo deve essere comunicato nell'apposita sezione "Rettifiche" del modulo-domanda, entro il termine del **14/11/2016** previsto dal successivo art. 8.3;
- b. produrre, **entro le ore 12.00 del 14/11/2016**, osservazioni per iscritto e documentazioni valide a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

I medesimi candidati, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 richiesti dal presente bando, sono collocati nelle graduatorie provvisorie (punti 1 e 2) e/o definitive (punto 3) con lo status di "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di reddito contestati dal candidato ed alla conseguente definizione dell'attestazione ISEE" e sono immediatamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale. Solo a conclusione del procedimento di accertamento viene rimosso lo status di "Idoneità condizionata" con conseguente definizione dell'esito di idoneità o esclusione dalle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6.

Nel caso in cui il candidato non provveda né a comunicare una nuova attestazione ISEE, né a presentare documentazione valida entro il 14/11/2016, la condizione economica del candidato sarà quella relativa all'ISEE riportante inesattezze e la posizione si definirà nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6.

4.7.2 Omissioni o difformità rilevate dall'Inps

Nel caso in cui **l'INPS accerti omissioni e/o difformità** nei dati autodichiarati in DSU, ne viene data evidenza nell'attestazione ISEE rilasciata al candidato. In tal caso, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016**, il candidato deve obbligatoriamente dichiararlo nel modulo online -



sezione "Redditi ISEE 2016/2017" e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, può, alternativamente:

- a. sottoscrivere una nuova DSU inserendo i dati omessi e/o difformi e dichiarare, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016**, nel modulo online, sezione "Redditi ISEE 2016/2017", di essere in attesa di una nuova attestazione il cui protocollo deve essere comunicato, **pena l'esclusione definitiva dal concorso**, entro i termini previsti dall'art. 8.3, nell'apposita sezione "Rettifiche" del modulo online;
- b. produrre, entro il 14/11/2016, **pena l'esclusione dal concorso**, osservazioni scritte e documentazioni valide a sanare le omissioni precedentemente commesse.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

I medesimi candidati, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 richiesti dal presente bando, sono collocati nelle graduatorie provvisorie (punti 1 e 2) e/o definitive (punto 3) con lo status di "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di reddito conseguenti alla definizione dell'attestazione ISEE" e sono immediatamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale. Solo a conclusione del procedimento di accertamento viene rimosso lo status di "Idoneità condizionata" con conseguente definizione dell'esito di idoneità o esclusione dalle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6.

Nel caso in cui il candidato non provveda né a comunicare una nuova attestazione ISEE, né a presentare documentazione valida entro il 14/11/2016, egli sarà definitivamente escluso dal concorso nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Regole generali – Accredimento

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web, ai sensi dell'art. 3bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005: i candidati devono compilare due moduli-domanda online (Sezione Generale e Sezione Redditi), reperibili ai sensi degli art. 54, comma 2ter, del D.Lgs. n. 82/2005, sul sito dell'Azienda www.adisufederico2.it e al quale si accede mediante credenziali di accesso, strettamente personali e non cedibili, che vengono rilasciate dall'Azienda mediante **accredimento**, ai sensi dell'art. 3bis, della Legge n. 241/90, dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dagli artt. 64, comma 2 e 65, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.


Ai fini dell'accredimento è necessario inserire nell'apposita sezione del sito www.adisufederico2.it denominata "Servizi online":

- il proprio codice fiscale;
- una password;
- l'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"** per i candidati iscritti ad anni successivi al primo nell'a.a. 2016/2017;
- l'indirizzo di **posta elettronica personale** per i candidati iscritti al primo anno, i candidati trasferiti da altro Ateneo e tutti i candidati iscritti ad anni successivo al primo che non sono in possesso dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

I candidati che si sono autenticati mediante indirizzo di posta elettronica personale sono tenuti ad aggiornare la propria scheda personale, inserendo anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) non appena l'Università Federico II avrà provveduto a rilasciarlo.

I candidati che hanno già effettuato la procedura di accredimento durante gli scorsi anni accademici possono accedere direttamente al modulo-domanda online effettuando la login.

Immagine 4: pagina dei servizi online in cui effettuare accreditamento e login



5.1.1 Termini di partecipazione

A pena di esclusione dal concorso tutti i candidati devono rispettare i seguenti termini perentori di partecipazione:

1. il modulo-domanda online, **Sezione generale**, deve essere **confermato** entro e non oltre il **26/09/2016**. Se "confermato" oltre il termine del 26/09/2016, il sistema apporrà sul modulo-domanda la dicitura "fuori-termine", che sancisce l'esclusione dal concorso. I candidati che intendono concorrere per l'assegnazione anticipata di un posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016 devono confermare la domanda online entro il **12/09/2016**, pena la non assegnazione del posto alloggio con decorrenza dal 01/10/2016.
2. il modulo-domanda online, **Sezione Redditi ISEE 2016/2017**, deve essere **confermato** entro e non oltre il **17/10/2016**. Se "confermato" oltre il termine del 17/10/2016 il sistema apporrà sul modulo-domanda la dicitura "fuori-termine", che sancisce l'esclusione dal concorso.

Costituiscono eccezione ai predetti termini unicamente i candidati di cui all'art. 5.5.



Immagine 5: Sezione generale (scad. 26/09/2016) e Sezione Redditi ISEE 2016/2017 (scad. 17/10/2016)

ADiSU Federico 2

Comunicazioni

Variazione dati

- Modifica Anagrafica
- Documento d'identità
- IBAN

ADiSU Risponde

Apri/Visualizza i tuoi ticket.

Ticket

ADSU comunica

Nessun messaggio ...

A.A. 2016/2017 A.A. 2015/2016 A.A. 2014/2015

Borsa di Studio 2016/2017: Sezione Generale

Domanda online per la richiesta di Borsa di Studio: Sezione Generale

Borsa di Studio 2016/2017: Sezione Redditi

Domanda online per la richiesta di Borsa di Studio: Sezione Redditi

Ricevute Domande Online

Visualizza e stampa le ricevute protocollate

Fascicolo Elettronico

1 2 3

Consulta L'esito delle graduatorie

Invio Allegati 2016/2017

Invia la documentazione da allegare alla domanda online


ADiSU Ateneo Federico II - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

105%

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere i giorni della scadenza per l'invio dei moduli-domanda online.**

Attenzione! Al termine della compilazione dei moduli online occorre selezionare il pulsante "Chiudi pratica" affinché le domande siano chiuse correttamente e acquisite dal sistema.

Immagine 6: Selezione del pulsante "Chiudi pratica"



5.1.2 Compilazione del modulo-domanda online e presentazione documentazione

Il modulo-domanda contiene tutte le informazioni utili a registrare l'anagrafica dei candidati (generalità, dati per pagamenti) e i requisiti di merito e di reddito posseduti. Esso è compilato sottoforma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La maggior parte delle informazioni sono **autocertificate** dai candidati, come da successivo art. 5.2, indicando esclusivamente tutti i dati utili ai fini del reperimento delle stesse. Qualora la documentazione non sia reperibile presso gli enti indicati dal candidato nel modulo-domanda online di borsa di studio, a causa di compilazione incompleta, inesatta o omessa si provvederà all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Alcune informazioni, invece, devono essere **autocertificate** e **documentate**, come da successivo art. 5.3, attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000) con il Modulo 2 di autocertificazione allegato al presente bando e scaricabile anche dalla pagina di riepilogo del modulo-domanda online. La documentazione, accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, deve essere inviata all'azienda attraverso una delle seguenti modalità:

1. tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.adisufederico2.it;
2. accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura telematica e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti debitamente firmati e scannerizzati (vedasi successiva Immagine 7);
3. a mezzo Raccomandata A.R. da inviare a: A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", Via A. De Gasperi, 45 – 80133 Napoli. Farà fede il timbro postale.
4. Consegna a mano presso i Front Office di cui all'art. 5.8.



Ai sensi dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005, durante la compilazione del modulo-domanda online viene richiesto di inserire i dati di riferimento del documento di identità del partecipante-dichiarante. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.


Il detto documento deve poi essere allegato nell'apposita sezione online "Variazione dati", entro il **12/12/2016**, unitamente al Modulo 1 ivi scaricabile e allegato al presente bando.

Esclusivamente con riferimento ai candidati di cui all'art. 5.3 l'Azienda può utilizzare copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, già trasmesso in allegato alla documentazione prevista dall'articolo sopra richiamato.

Gli errori di compilazione dei modelli online che impediscono il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso gli enti indicati dal candidato comportano l'esclusione dal concorso.

I dati conferiti potranno essere modificati, secondo i criteri indicati al successivo art. 8.3.

Immagine 7: Funzionalità "Invio allegati"



5.2 Situazioni da autocertificare

Sono unicamente da autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le seguenti situazioni disciplinate dal presente bando:

1. Per tutti i candidati, l'attestazione ISEE (art. 4.3);
2. Per tutti i candidati: aver o meno beneficiato di borse di studio negli anni accademici precedenti al 2016/2017, rimosse nel 2014 e nel 2015 (art. 4.6);



3. Candidato con status di studente autonomo (art. 4.5.1);
4. Candidato coniugato con status di studente autonomo (art. 4.5.2);
5. Candidato separato o divorziato con status di studente autonomo (art. 4.5.3)
6. Candidato orfano di uno o di entrambi i genitori (art. 4.5.4);
7. Candidato figlio di genitore single (art. 4.5.5);
8. Candidato figlio di genitori coniugati ma NON conviventi oppure separati/divorziati; candidato in stato di abbandono (art. 4.5.6);
9. Candidato in stato di affidamento a terzi (art. 4.5.7);
10. Candidato figlio di genitori NON coniugati e NON conviventi (art. 4.5.8)
11. Candidato in convivenza anagrafica (art. 4.5.9);
12. Candidato con status di rifugiato politico o apolide (art. 4.5.10);
13. Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE", con nucleo familiare residente in Italia (art. 4.5.12);
14. Candidato che ha effettuato trasferimento da altro Ateneo (art. 5.5);
15. Candidato proveniente da atenei diversi dall'Università Federico II, rinunciatario o decaduto, che si iscrive per l'a.a. 2016/2017 allo stesso tipo di corso per il quale ha effettuato rinuncia o dal quale è decaduto (art. 5.6);
16. Candidato già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2016/2017 (art. 5.7);
17. Candidato proveniente da atenei diversi dall'Università Federico II, che ha già fruito di "bonus" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda (art. 3.5);
18. Candidato fuori sede (art. 7.1).

5.3 Situazioni da autocertificare e documentare

Sono da autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e da documentare con invio di documentazione all'azienda le seguenti situazioni disciplinate dal presente bando:

1. Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE", con nucleo familiare residente all'estero (art. 4.5.11);
2. Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo (art. 4.5.12);
3. Candidato nel nucleo familiare sono presenti componenti italiani residenti all'estero e ivi produttori di reddito (art. 4.6);
4. Candidato in possesso di Attestazione ISEE riportante inesattezze, omissioni o difformità (art. 4.7);
5. Candidato in condizione di disabilità (art. 5.4).

La documentazione richiamata agli articoli citati nei suddetti punti deve pervenire all'Azienda accompagnata dal Modulo 2 di autocertificazione allegato al presente bando e scaricabile anche dalla pagina di riepilogo del modulo-domanda online. Il Modulo 2 deve essere accompagnato da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.

Considerato che, a pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti attestanti gli status particolari devono essere posseduti alla data della scadenza del bando, qualora la documentazione prevista dal presente articolo rechi una data di scadenza e questa sia antecedente la data di scadenza del bando, sarà cura del candidato attivarsi in tempo presso gli Enti preposti al rilascio della documentazione suddetta, ai fini della presentazione entro i termini previsti dal bando. Pertanto, le certificazioni riportanti una data di validità antecedente alla scadenza del bando non saranno valutate.



5.4 Candidati in condizione di disabilità

I candidati che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, devono produrre, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente sono valutati secondo quanto esposto all'art. 3.1 e 3.2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione all'art. 6.2 lett. a) non viene corrisposto.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 2 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono esentati dal presentare la documentazione i candidati che l'hanno già presentata per la partecipazione a concorsi degli anni accademici precedenti e non sono intervenute modifiche.

5.5 Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei

Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a **trasferimento da altro Ateneo** per l'a.a. 2016/2017 possono partecipare al concorso purché, **pena l'esclusione dal concorso**:

- abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso l'Organismo per il diritto allo studio universitario (**ODSU**) di provenienza entro e non oltre **le ore 12.00 del 26/09/2016**;
- compilino la domanda online secondo le modalità di cui al precedente art. 5.1 e la confermino **entro le ore 12.00 del 14/11/2016**;
- facciano richiesta all'ODSU di provenienza affinché la domanda di partecipazione ivi presentata sia trasmessa all'Azienda entro e non oltre le **ore 12.00 del 14/11/2016**;
- l'attestazione ISEE richiesta per la partecipazione al concorso e relativa al proprio nucleo familiare di riferimento sia reperibile negli archivi INPS entro il **14/11/2016** (art. 4);
- provvedano al pagamento della tassa regionale entro il **31/12/2016**, se provenienti da Ateneo di altra Regione.

I candidati la cui istanza di trasferimento perviene dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art. 8.2 sono inseriti solo nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4, per cui non hanno la possibilità di richiedere la rettifica di cui all'art. 8.3 ed eventuali ricorsi devono essere inoltrati al T.A.R. Campania sede di Napoli, entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione.

5.6 Candidati provenienti da atenei diversi dall'Università Federico II a seguito di rinuncia agli studi o decadenza

I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi attivati presso un ateneo **diverso dall'Università "Federico II"** e dello stesso tipo (art. 1.2) di quello che frequenteranno nell'a.a. 2016/2017 e che non abbiano usufruito di convalida dei crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, devono autocertificare tale situazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. la denominazione esatta dell'Ateneo di provenienza;
- b. l'anno accademico in cui l'evento si è verificato;
- c. l'anno di prima immatricolazione al corso di studi al quale hanno rinunciato;
- d. il tipo di corso di studi al quale hanno rinunciato.

Vi sono esonerati i candidati che hanno effettuato rinuncia o sono decaduti dagli studi nell'ambito dello stesso Ateneo "Federico II".

L'azienda procede ad accertare la situazione con l'ateneo di provenienza.

Gli studenti che in seguito all'accertamento risultano nuovamente iscritti per l'a.a. 2016/2017 ad un primo anno di corso dello stesso tipo (art. 1.2) di quello per al quale hanno rinunciato o



sono decaduti sono esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 14 lett. k).

Per candidati iscritti ad anni successivi al primo per l'a.a. 2016/2017, qualora l'accertamento abbia esito negativo, l'opzione non è considerata valida, per cui il conteggio del numero di anni di permanenza all'università e dell'anno di iscrizione è effettuato senza tenere conto della rinuncia o decadenza dagli studi, ed in particolare:

- a. per corsi di tipo "A" il conteggio parte dall'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è iscritti per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano;
- b. per corsi di tipo "B" il conteggio parte dall'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si è iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

ed il candidato occuperà in graduatoria la posizione derivante dal calcolo dell'indice di merito ottenuto utilizzando i crediti previsti dal piano di studi statutario (NCT) ed il numero di crediti dovuti (NCD) riferiti all'anno di iscrizione scaturente dal conteggio sopra descritto (art. 8.8).

5.7 Candidati già in possesso di altro titolo di laurea

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di studio di cui al precedente art. 1. Non sono, pertanto, ammessi al concorso i candidati che siano già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2016/2017.

Il candidato che ha conseguito il titolo di laurea presso un Ateneo diverso dall'Università Federico II è tenuto a segnalarlo, indicando nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. la denominazione esatta dell'Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo;
- b. l'anno accademico in cui l'evento si è verificato;
- c. il tipo di corso di studi per il quale è stato conseguito il titolo.

L'Azienda richiede d'ufficio all'Ateneo in questione i dati relativi al titolo conseguito.


5.8 Informazioni e Assistenza

Informazioni sulle più comuni domande relative alla presente procedura concorsuale sono pubblicate sul sito www.adisufederico2.it, unitamente al presente bando (FAQ).

Per informazioni non contenute in nessuna delle FAQ pubblicate è possibile richiedere assistenza, aprendo un ticket all'apposito servizio "Adisu risponde" sul sito www.adisufederico2.it, dopo aver effettuato login con le proprie credenziali. Il servizio è accessibile mediante autenticazione con le credenziali ottenute per la compilazione del modulo-domanda online, come da precedente art. 5.1.



Immagine 8: Servizio ticket Adisu risponde



Non è garantita risposta entro il termine di scadenza del concorso alle richieste di assistenza pervenute oltre le ore 12.00 del 21/09/2016. eventuali richieste pervenute via mail, via fax o identiche ai quesiti già riportati nelle FAQ non sono prese in considerazione.

Per informazioni è possibile recarsi anche presso la sede centrale di Via De Gasperi n. 45, Napoli, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

Per la consegna della documentazione prevista dal presente bando all'art. 5.3 il personale dell'Azienda riceve presso i Front Office di:

- Sede centrale Via De Gasperi n. 45, Napoli;
- Biblioteca di Ricerca Area Umanistica, Piazza Bellini n. 59-60 presso il Complesso di S. Antonello a Port'Alba, Napoli;
- Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - Centri comuni, Napoli;
- Residenza Universitaria "A. Paoella", Via Tansillo n. 28, Napoli;
- Aula polifunzionale Piazzale Tecchio, Napoli;
- Residenza Universitaria "T. De Amicis", Via T. De Amicis n. 11, Napoli;
- Residenza Universitaria "G. Medici", Via Università n. 133, Portici (NA).

Altri punti eventualmente dedicati saranno comunicati sul sito dell'Azienda.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare della borsa è fissato in:

- € 1.935,00 (millenovecentotrentacinque/00), oltre un pasto giornaliero gratuito per studente "in sede";
- € 2.827,00 (duemilaottocentoventisette/00) per studenti "pendolare";

- € 5.126,00 (cinquemilacentoveventisei/00) per studente "fuori sede".

Gli importi sopra riportati sono integralmente corrisposti agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.1, fissato in € **15.900,00** (quindicimilanovecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE	IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
	STUDENTE "FUORI SEDE"	STUDENTE "PENDOLARE"	STUDENTE "IN SEDE"
Minore o uguale a:	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
2/3 della soglia (*)	€ 10.600,00	€ 5.126,00	€ 2.827,00
7/9 della soglia (*)	€ 12.360,00	€ 4.876,00	€ 2.647,00
8/9 della soglia (*)	€ 14.100,00	€ 4.626,00	€ 2.467,00
Reddito soglia (*)	€ 15.900,00	€ 4.376,00	€ 2.287,00

(*) arrotondamento alle centinaia

6.2 Incrementi e riduzioni

L'importo della borsa di studio di cui al precedente punto 6.1 è:

- incrementato del 100%** nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- incrementato del 50%** nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** (cd. "premio laurea"). La verifica è fatta d'ufficio dall'Azienda a chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017. Le risultanze saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale e l'importo eventualmente concesso sarà visualizzabile unicamente nel fascicolo elettronico dello studente;
- ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (artt. 8.9.1 e 8.9.2);
- ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2017 ma entro il 30/11/2017, come da art. 3.1.
- ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Azienda dal candidato a qualsiasi titolo (revoche, servizio ristorazione, servizio alloggio, ecc.).

ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

7.1 Criteri generali

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede".

Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito "**in sede**" il candidato che frequenta un corso la cui sede é ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato "**pendolare**" se risiede in un Comune non immediatamente



confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Vengono considerati "pendolari", ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato ("in sede" o "pendolare") sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito, invece, lo status di "fuori sede" a coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti. Il candidato è considerato "fuori sede" al verificarsi **congiuntamente** delle tre seguenti condizioni:

1. frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
2. alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da dimostrare mediante:
 - a) l'assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art. 10;
 - b) e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
3. permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci) nell'a.a. 2016/2017. Si precisa che l'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e finisce il 31 ottobre dell'anno solare successivo; dunque, il periodo di 10 mesi deve estendersi dal 01/11/2016 al 31/10/2017. La permanenza di almeno 10 mesi può essere raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato.

La distanza chilometrica tra Comuni è calcolata mediante il sito dell'ACI.

Il candidato "fuori sede", che abbia già preso alloggio a titolo oneroso, deve indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio i seguenti dati:

1. gli estremi per l'individuazione del contratto;
2. i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
3. il periodo di validità della locazione.

Nel caso in cui il candidato, alla data di scadenza del bando, non sia ancora in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo deve indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso che si impegnerà a stipularne uno e ad inserire i relativi estremi di registrazione **entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2016**; a costoro è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando i dati del contratto.

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2016/2017, è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, **entro e non oltre le ore 12:00 del 30/07/2017**, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi. In attesa della regolarizzazione della pratica, se detti candidati risulteranno assegnatari di borsa, riceveranno un acconto pari a quello previsto per lo studente pendolare.

Il contratto di locazione deve essere formato per iscritto e deve essere regolarmente registrato.

I contratti di comodato d'uso non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.

I candidati "fuori sede" che, in possesso di un regolare contratto, si trovano nelle condizioni di dover recedere dallo stesso per qualsiasi motivazione nel corso dell'anno accademico sono tenuti a darne immediata e documentata comunicazione, allegando documento in corso di validità.

Il possesso dello status di "fuori sede" viene accertato dall'Azienda mediante controlli presso l'agenzia delle entrate. Qualora l'accertamento abbia esito negativo, il candidato decade dal



diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare". L'Azienda, inoltre, è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del D.P.R. 455/2000).

Le condizioni sopraindicate devono essere autocertificate nei modi e termini di cui al precedente art. 5.2. In mancanza, l'opzione manifestata dal candidato nel modulo-domanda online è considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare".

7.2 Studenti stranieri

Lo studente straniero (artt. 4.5.10, 4.5.11 e 4.5.12) è considerato "*fuori sede*" indipendentemente dalla propria residenza in Italia, **ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia**. In tale ultimo caso, infatti, lo studente straniero è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede" alle stesse condizioni applicate per lo studente italiano.

7.3 Candidati ospiti delle residenze universitarie

Gli studenti che in seguito alla richiesta di posto alloggio, come da successivo art. 10, risultano idonei al concorso ed ottengono di entrare in residenza, sono considerati "fuori sede" se ne rimangono ospiti per un periodo complessivo di 10 mesi.

Per gli studenti che in seguito alla richiesta di posto alloggio, come da successivo art. 10, risultano idonei al concorso ma non ottengono di entrare in residenza per esaurimento posti, vale quanto precisato al precedente art. 7.1.

Gli studenti idonei al concorso che vengono ammessi in residenza nel corso dell'anno, oppure gli studenti idonei al concorso che lasciano la residenza nel corso dell'anno, il periodo di 10 mesi si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, secondo il precedente art. 7.1, e i mesi di permanenza nella residenza.

In ogni caso, il mancato completamento del periodo di dieci mesi comporta la perdita dello status di "*fuori sede*" e l'assunzione di quello di "*pendolare*"; per tali candidati, per il periodo di fruizione del posto-letto inferiore ai 10 mesi, in fase di conguaglio deve essere corrisposto il costo del servizio, come meglio precisato nel successivo art. 10.

I candidati che nel modulo-domanda online richiedono un posto alloggio in una delle residenze universitarie devono richiedere anche l'attribuzione dello status di studente "fuori sede".

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Tipologia delle graduatorie

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in ordine cronologico:

- Graduatorie **Provvisorie**;
- Graduatorie **Definitive**;
- Graduatorie **Assestate**.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6 e distinta in:

- Graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- Graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

8.2 Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** sono compilate subito dopo la chiusura dei termini del concorso: i dati forniti dai candidati nel modulo-domanda online vengono verificati mediante:

- richiesta dati di merito all'Università Federico II;
- richiesta dati di reddito agli archivi INPS;



- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4;
2. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
3. **Idonei con status di "idoneità condizionata"**: candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono le seguenti:
 - a. Idoneità condizionata alla regolarizzazione dell'iscrizione per l'a.a. 2016/2017 ed ai conseguenti requisiti di merito – art. 1.4 del bando: candidati che possono iscriversi all'Università entro il 31/12/2016 o entro il 31/03/2017; la rimozione di tale idoneità condizionata comporta l'esclusione nel caso in cui il candidato non risulti iscritto per l'a.a. 2016/2017 o nel caso in cui l'avvenuta iscrizione abbia provocato una variazione dei requisiti di merito con i quali era stato inserito in graduatoria provvisoria;
 - b. Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2016/2017 - art. 8.9 del bando: candidati che possono iscriversi entro il 31/03/2017 o ad un "ulteriore semestre" di un corso di laurea (triennale, specialistica/magistrale o a ciclo unico) o ad un "primo anno" di un corso di studi superiore. Questi candidati, se idonei nella graduatoria degli anni successivi al primo, vengono inseriti anche nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno secondo le modalità di cui agli artt. 8.9.1 ed 8.9.2; la rimozione di tale idoneità condizionata comporta nel primo caso l'inserimento nelle graduatorie degli iscritti ad anni successivi al primo, nel secondo caso l'inserimento nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno;
 - c. Idoneità condizionata alla rimozione dello status di iscritto sub-condizione dagli archivi universitari per l'a.a. 2016/2017 – art. 3.2 del bando: candidati che non risultano ancora in possesso dei crediti richiesti dall'Ateneo per essere regolarmente iscritti all'anno di corso che dovrebbero frequentare per l'a.a. 2016/2017; la rimozione di tale idoneità condizionata comporterà l'esclusione nel caso in cui l'Ateneo iscriva il candidato come ripetente;
 - d. Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito conseguenti alla convalida del passaggio/trasferimento – art. 3.4: candidati che hanno effettuato un passaggio di corso di laurea, un'abbreviazione di corso o un trasferimento da altro Ateneo e per i quali tutti i dati di merito conseguenti ad una di tali variazioni di carriera non risultano registrati negli archivi universitari alla data del **14/11/2016**; la rimozione di tale idoneità condizionata avverrà in seguito alla registrazione dei suddetti atti e comporterà un esito strettamente connesso ai dati di merito convalidati;
 - e. Idoneità condizionata alla verifica dei bonus utilizzati presso altro ODSU art. 3.5 del bando: candidati che provengono da un ateneo diverso dall'Università "Federico II" e per i quali, dunque, è necessario verificare con l'ODSU di provenienza che abbiano già fruito di "bonus"; la rimozione di tale idoneità condizionata comporterà l'attribuzione o meno dei bonus indicati, con conseguente impatto sui requisiti di merito dei candidati;
 - f. Idoneità condizionata alla verifica dei dati di rinuncia agli studi effettuata presso altro Ateneo: candidati che hanno effettuato rinuncia presso altro Ateneo; la rimozione di tale idoneità condizionata avverrà in seguito alla verifica con l'Ateneo di provenienza e comporterà l'esclusione o meno dal concorso, secondo quanto descritto all'art. 5.6;
 - g. Idoneità condizionata alla verifica dei dati di possesso del titolo di pari livello



- conseguito presso altro Ateneo: candidati che hanno dichiarato di aver già conseguito un titolo di pari livello presso altro Ateneo; la rimozione di tale idoneità condizionata avverrà in seguito alla verifica con l'Ateneo di provenienza e comporterà l'esclusione o meno dal concorso, secondo quanto descritto all'art. 5.7;
- h. "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di reddito contestati dal candidato ed alla conseguente definizione dell'attestazione ISEE", art. 4.7.1: candidati che, avendo rilevato inesattezze, omissioni o difformità nell'attestazione ISEE, hanno presentato documentazione atta a comprovare l'esistenza degli errori; a rimozione di tale idoneità condizionata avverrà in seguito al termine degli accertamenti economico-patrimoniali nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6;
- i. "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di reddito conseguenti alla definizione dell'attestazione ISEE", art. 4.7.2: candidati che, a seguito della rilevazione da parte dell'INPS di inesattezze, omissioni o difformità nell'attestazione ISEE, hanno presentato documentazione atta a comprovare l'esistenza degli errori; a rimozione di tale idoneità condizionata avverrà in seguito al termine degli accertamenti economico-patrimoniali nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6;
- j. Ogni altro caso di "Idoneità condizionata" ad ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nel corso del procedimento.

Le verifiche per la rimozione delle diverse ipotesi di "Idoneità condizionata" sono effettuate unicamente d'ufficio, in occasione della compilazione delle graduatorie definitive, senza alcun ulteriore intervento dei candidati.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it entro il 31/10/2016.

8.3 Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il candidato ha facoltà di richiedere all'Azienda la rettifica dei dati in esse risultanti. In particolare è possibile richiedere:

- a) La rettifica del merito: i candidati indicano quali dati di merito sono da rettificare; la richiesta viene poi inoltrata all'Università Federico II.
- b) La rettifica del reddito: i candidati indicano gli estremi del protocollo INPS-ISEE di cui agli artt. 4.3 e 4.7 relativamente ai dati di reddito da prelevare dagli archivi INPS per l'elaborazione della graduatoria definitiva.
- c) L'inserimento nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno di corso da parte di candidati esclusi dalle graduatorie degli iscritti ad anni successivi con una delle seguenti motivazioni:
 - Il candidato risulta iscritto per l'a.a. 2016/2017 ad un tipo di corso di studi da un numero totale di semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione e fino all'a.a. 2016/2017 compreso, superiore alla durata di concessione del beneficio prevista dall'art. 1.2.2 del bando;
 - Secondo le comunicazioni dell'Ateneo il candidato non risulta essere iscritto per l'a.a. 2016/2017 ad un tipo di corso diverso da quello per il quale ha già conseguito un titolo;
 - Il numero di crediti conseguiti entro il 10/08/2016, sommato al bonus eventualmente aggiunto dall'Azienda secondo le modalità indicate nell'art. 3.5 del bando, risulta essere inferiore al requisito minimo di merito previsto per studenti iscritti a corsi di laurea (triennale, a ciclo unico o specialistica/magistrale), a partire dall'anno di prima iscrizione e fino all'a.a. 2016/2017 compreso.



La scheda personale delle graduatorie provvisorie, visibile a ciascuno studente singolarmente, indica lo status di idoneo, idoneo sospeso o escluso e comprende i motivi di esclusione e/o di sospensione, nonché le indicazioni di massima utili per la richiesta di rettifica dei dati errati. Le richieste di rettifica vanno effettuate accedendo al modulo-domanda online e confermate **entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2016, a pena di inammissibilità.**

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande di rettifica che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili rallentamenti dovuti al sovraccarico della rete, si consiglia di non attendere il giorno della scadenza per l'invio delle domande di rettifica.**

Fino alla pubblicazione delle definitive, le graduatorie provvisorie potranno subire anche variazioni d'ufficio, conseguenti ad azioni di autotutela da parte dell'azienda, che saranno comunicate ai candidati interessati mediante il fascicolo elettronico.

8.4 Graduatorie definitive

Le **graduatorie definitive** sono compilate al termine delle verifiche conseguenti l'inoltro delle richieste di rettifica di cui al paragrafo precedente. I dati rettificati dai candidati vengono verificati mediante:

- nuova richiesta dati di merito all'Università Federico II;
- nuova richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

Viene inoltre effettuato in questa fase il riparto dei fondi disponibili per il concorso, di cui all'art. 9, secondo la procedura descritta all'art. 8.10.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
4. **Idonei con status di "idoneità condizionata":** candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Oltre alle tipologie di cui al paragrafo 8.2 in questa fase possono essere inserite le seguenti ulteriori tipologie:
 - a. "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito conseguenti alla convalida del passaggio/trasferimento": candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie (art. 5.5);
 - b. candidati esclusi dalle graduatorie provvisorie degli anni successivi al primo in qualità di potenziali iscritti ad ulteriore semestre per l'a.a. 2016/2017 che hanno fatto richiesta di inserimento nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno di un corso di tipo superiore (art. 8.3 lett. c);
 - c. "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito": candidati per i quali, senza che gli interessati ne abbiano fatto richiesta, l'Università ha variato i dati di merito, causando una modifica in negativo della posizione in graduatoria o un'esclusione dalla stessa;
 - d. Ogni altro caso di "Idoneità condizionata" ad ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nel corso del procedimento.

Le verifiche per la rimozione delle diverse ipotesi di "Idoneità condizionata" sono effettuate unicamente d'ufficio, in occasione della compilazione delle graduatorie assestate, senza alcun ulteriore intervento dei candidati.

Le graduatorie definitive sono pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it entro il



31/12/2016.

8.5 Istanze di riesame avverso le graduatorie definitive

Avverso le graduatorie definitive gli interessati possono ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse.

A tal fine, la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, resta ferma per il candidato la possibilità, in alternativa al ricorso al TAR, di proporre, prima dello scadere del su indicato termine, istanza in autotutela all'Azienda, indicando le ragioni per le quali il candidato contesta il suo status o la sua posizione all'interno delle graduatorie. La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto ritenuto viziato.

Le istanze di riesame vengono esaminate e i candidati ricorrenti sono riammessi in graduatoria definitiva, oppure ne viene confermata l'esclusione.

8.6 Graduatorie assestate

Le **graduatorie assestate** sono compilate al termine delle operazioni di verifica della rimozione di tutte le ipotesi di Idoneità condizionata di cui ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.4. Le verifiche per la rimozione delle diverse ipotesi di Idoneità condizionata sono effettuate unicamente d'ufficio, senza alcun ulteriore intervento dei candidati.

Viene inoltre effettuato in questa fase il riparto dei fondi disponibili per il concorso, di cui all'art. 9, secondo la procedura descritta all'art. 8.10.

Si distinguono due tipologie di graduatorie assestate:

1. **Prime graduatorie assestate degli iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo:** sono compilate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di Idoneità condizionata o di eventuali variazioni relative ai requisiti di merito accertate con l'Ateneo in fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
2. **Seconda graduatoria assestate degli iscritti al primo anno:** è compilata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30/11/2017 da parte dei soli candidati iscritti al primo anno di un corso di laurea, come da articolo 3.1.

All'esito di entrambe le elaborazioni i candidati possono risultare:

1. **Idonei assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non assegnatari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14.

Nelle graduatorie assestate non sono presenti candidati in idoneità condizionata.

Le graduatorie assestate sono pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it al termine delle operazioni di verifica suddette.

Avverso le graduatorie assestate potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse solo i candidati che non risultavano esclusi nelle graduatorie definitive, ma risultano esclusi dalle graduatorie assestate.

A tal fine, la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

N.B. Per il presente concorso vale quanto specificato all'art.10 bis, ultimo periodo, della Legge n. 241 del 1990, secondo il quale non trova applicazione al presente concorso l'obbligo per il



responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento di esclusione, di concedere ai candidati dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, al fine di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. È, infatti, principio consolidato come i procedimenti concorsuali siano ad iniziativa officiosa, mediante pubblicazione di bando od avviso che ha natura di atto amministrativo a rilevanza esterna, con valore assimilabile all'invitatio ad offerendum, aperto alla presentazione di domande che hanno consistenza tutt'al più di proposte contrattuali irrevocabili ex art 1329 c.c. condizionate dall'accettazione da parte della P.A., giammai di iniziativa di un procedimento già avviato con la pubblicazione della lex specialis.

8.7 Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica è assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso di cui all'art. 1.2: Corsi di "tipo A"; Corsi di "tipo B"; Corsi di "tipo C".

Per non passare dalla posizione di "idoneo" nella **prima graduatorie assestate degli iscritti al primo anno** a quella di "escluso" nella **seconda graduatoria assestata**, i candidati iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B", non devono rientrare in una delle casistiche previste dall'art. 15 lett. b), c), d) ed e) e devono conseguire n. **20 crediti** entro il **30/11/2017** (art. 15 lett. f).

L'art. 15 lett. f) non si applica ai candidati rientranti nella casistica di cui al precedente art. 3.3. Nel caso in cui l'esame da superare sia composto da più moduli, il calcolo dei n. 20 crediti include quelli relativi ad esami per i quali vi sia stato il superamento di tutti i moduli in cui gli stessi si articolano.

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo B", il calcolo dei n. 20 crediti non include quelli che vengono eventualmente utilizzati per colmare debiti formativi sussistenti all'atto dell'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale, qualunque sia la data di conseguimento degli stessi.

8.8 Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato (vedi art. 3.5).

L'**indice di merito (IM)** è calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10/08/2016** (non sono compresi i crediti attribuiti a titolo di bonus di cui all'art. 3.5);

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 2 del presente Bando;



- NCT** = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;
VM = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;
K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si dà la precedenza, nell'ordine:

- alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- agli idonei assegnatari al concorso per l'anno 2015/2016;
- agli idonei non assegnatari al concorso per l'anno 2015/2016;
- al più giovane di età.

A parità di punteggio, i candidati che risultano idonei per effetto dei bonus loro assegnati sono collocati in graduatoria in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di bonus.

Esempio:

RAGGRUPPAMENTO ("AGGREGAZIONE") ANNO IMMATRICOLAZIONE 2013 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE"			
Candidato	Posizione in graduatoria	Indice di merito conseguito	Bonus
Tizio	1°	3,000	0
Caio	2°	2,000	0
Mevio	3°	2,000	1
Sempronio	4°	2,000	3
Tullio	5°	1,800	0

8.9 Candidati inseriti contemporaneamente nella graduatoria degli iscritti per la prima volta al primo anno e nelle graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo

Nelle graduatorie provvisorie e definitive sono inseriti sia nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno che nelle graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo i seguenti candidati:

1. candidati che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2017 l'iscrizione all'a.a. 2016/2017, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B");
2. candidati che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2017 l'iscrizione all'a.a. 2016/2017, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C".

8.9.1 Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B")

Questi candidati, a condizione che risultino idonei nelle graduatorie degli iscritti agli anni successivi al primo, sono automaticamente inseriti nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno rispettivamente con lo status di "Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2016/2017" e con lo status di "Idoneità condizionata all'iscrizione per l'a.a. 2016/2017 ad un biennio di laurea specialistica/magistrale".

Detti candidati, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2015/2016:



- a) potrebbero aver concluso il corso di laurea triennale senza iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2016/2017; **essi vengono esclusi dal concorso**, in quanto non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2016/2017;
- b) potrebbero aver concluso il corso di laurea triennale e aver deciso di proseguire negli studi, iscrivendosi ad un corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2016/2017; pertanto, essi devono, **a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2016/2017 entro il 31/03/2017**. L'azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione e provvede a cancellare il nominativo dei candidati dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandoli esclusivamente nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno;
- c) potrebbero non aver concluso il corso di laurea triennale ed iscriversi ad un ulteriore semestre per l'a.a. 2016/2017; pertanto, essi devono, **a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2016/2017 entro il 31/03/2017**. L'azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione e provvede a cancellare il nominativo dei candidati dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno, lasciandoli esclusivamente nella graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo.

L'inserimento in entrambe le graduatorie (primi anni ed anni successivi) non è, invece, operato d'ufficio per i candidati esclusi dalle graduatorie provvisorie degli iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea triennale i quali, se intendono iscriversi per l'a.a. 2016/2017 ad un primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale devono chiedere l'inserimento nella graduatoria definitiva degli **"iscritti al primo anno"**, accedendo al modulo-domanda online in fase di rettifica da confermare **entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2016**, a pena di inammissibilità (art. 8.3 lett. c)).

8.9.2 Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C"

Questi candidati, a condizione che risultino idonei nelle graduatorie degli iscritti agli anni successivi al primo e che ne abbiano fatto esplicita richiesta nel modulo-domanda online, sono inseriti nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno rispettivamente con lo status di "Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2016/2017" e con lo status di "Idoneità condizionata all'iscrizione per l'a.a. 2016/2017 ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione" o con lo status di "Idoneità condizionata all'iscrizione per l'a.a. 2016/2017 ad un corso di dottorato di ricerca".

Detti candidati, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2015/2016:

- a) potrebbero aver concluso il corso di laurea specialistica/magistrale senza iscriversi ad un corso di "tipo C" per l'a.a. 2016/2017; **essi vengono esclusi dal concorso**, in quanto non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2016/2017;
- b) potrebbero aver concluso il corso di laurea specialistica/magistrale ed essersi iscritti per l'a.a. 2016/2017, come previsto, ad un corso di "tipo C". L'azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione e provvede a rimuovere lo status di idoneità condizionata, lasciando il nominativo dei candidati nella graduatoria degli iscritti per la prima volta al primo anno;
- c) potrebbero non aver concluso il corso di laurea specialistica/magistrale ed iscriversi ad un ulteriore semestre per l'a.a. 2016/2017; pertanto, essi devono, **a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2016/2017 entro il 31/03/2017**. L'azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione e provvede a rimuovere lo status di idoneità condizionata, lasciando il nominativo dei candidati nella graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo.



I candidati esclusi dalle graduatorie provvisorie degli iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea a ciclo unico e/o specialistica/magistrale, se intendono iscriversi per l'a.a. 2016/2017 ad un primo anno di un corso di tipo "C" devono chiedere nuovamente l'inserimento nella graduatoria definitiva degli **"iscritti al primo anno"**, accedendo al modulo-domanda online in fase di rettifica da confermare **entro e non oltre le ore 12.00 del 14/11/2016**, a pena di inammissibilità (art. 8.3 lett. c)).

8.10 Riparto fondi nelle graduatorie definitive e assestate

La compilazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e assestate di cui all'art. 8.6 comprende anche l'operazione di **riparto** fondi, al fine di determinare quali sono, tra gli idonei, i candidati anche assegnatari delle risorse economiche disponibili di cui all'art. 9.

Prima di effettuare l'operazione di riparto l'azienda effettua i seguenti accantonamenti del fondo:

- l'importo necessario per effettuare il rimborso della tassa regionale ai candidati idonei;
- l'importo che si stima necessario per corrispondere il premio laurea di cui all'art. 6.2;
- l'importo che si stima necessario per corrispondere il contributo per mobilità internazionale di cui all'art. 12;
- l'importo che si stima necessario per corrispondere la differenza di borsa di studio tra pendolare e fuori sede ai candidati che si trovano in status di "fuori sede con riserva" di cui all'art. 7.1, oppure ai candidati che potrebbero avere un posto alloggio in una delle residenze universitarie di cui all'art. 7.3.

Il fondo complessivo, al netto degli accantonamenti, viene così ripartito ai candidati idonei:

- assegnazione della borsa a tutti gli studenti che si trovano al primo posto, per tipologia di corso, nella graduatoria definitiva o assestate unica degli iscritti al primo anno, nonché a tutti i candidati che si trovano al primo posto nelle singole graduatorie definitive o assestate degli iscritti ad anni successivi al primo;
- assegnazione delle borse in ordine decrescente, a partire dalla seconda posizione, a tutti gli altri candidati idonei nella graduatoria definitiva o assestate unica degli iscritti al primo anno e nelle singole graduatorie definitive o assestate degli iscritti ad anni successivi al primo.

Oltre all'operazione di riparto è prevista un'operazione di **ridistribuzione** delle seguenti somme che si rendono disponibili nel corso dell'anno accademico:

- a. le somme che si rendono disponibili per effetto della revoca dell'assegnazione di quote di borse di studio, non ancora corrisposte, ai candidati assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 10/08/2017 ed entro il 30/11/2017 (ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2001) n. 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. 10 crediti per gli altri corsi, saranno attribuite agli studenti che, nella graduatoria assestate degli iscritti al primo anno (art. 8.6), occupano posizioni immediatamente successive;
- b. le somme che si rendono disponibili per la mancata corresponsione della tassa regionale ai candidati idonei assegnatari e non assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 30/11/2017 (ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2001) n. 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. 10 crediti per gli altri corsi, saranno corrisposte agli studenti che nella graduatoria assestate degli iscritti al primo anno (art. 8.6) occupano posizioni immediatamente successive;
- c. ogni altra somma eventualmente destinata dall'Azienda al presente concorso.

8.11 Idonei e assegnatari delle borse di studio

Per i candidati risultati idonei assegnatari di borsa di studio, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a



disposizione, si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 6;
- b) l'assegnazione a titolo oneroso di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile (art. 10);
- c) l'accesso al servizio ristorazione secondo la tariffazione di cui all'art. 11;
- d) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (art. 12);
- e) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.12);
- f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.12).

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

8.12 Idonei non assegnatari delle borse di studio

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa di studio per mancanza di fondi, è previsto:

- a) l'assegnazione gratuita di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile (art. 10);
- b) l'accesso al servizio ristorazione secondo la tariffazione di cui all'art. 11;
- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.12);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.12).

8.13 Rimborso delle tasse ai candidati idonei

I candidati che risultano idonei nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6 hanno diritto, senza necessità di effettuare ulteriori istanze, al rimborso:

- della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- delle tasse di iscrizione all'Università Federico II.

Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario avviene d'ufficio da parte dell'Azienda e viene effettuato al momento dell'emissione del saldo delle borse di studio, come da art. 9.

Dopo la compilazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e delle graduatorie assestate di cui all'art. 8.6 l'Azienda invia i nominativi degli studenti che sono risultati idonei all'Università Federico II, che effettua il rimborso delle tasse di iscrizione.

Fanno eccezione i candidati che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66%, i quali sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L.R. n. 21/2002).

I candidati iscritti al primo anno ricevono il rimborso della tassa regionale ed acquisiscono il diritto al rimborso delle tasse universitarie da parte dell'Università solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del requisito minimo di merito entro il 10/08/2017 o entro il 30/11/2017.

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO – PAGAMENTI

Il presente concorso è finanziato:

1. dal gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'art. 38 della L.R. n. 21/2002: l'ammontare complessivo del gettito è dato dall'importo di € 140,00 per il



numero di iscritti all'Università "Federico II" per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2017. A decorrere dall'a.a. 2016/2017 la detta taxa deve essere versata direttamente a questa azienda e non più alla Regione Campania;

2. dal Fondo di Intervento Integrativo ministeriale: l'ammontare complessivo del fondo è determinato annualmente dal MIUR;
3. eventuali risorse regionali aggiuntive, anche a valere sul PO FSE 2014/2020, come da Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016);
4. ogni altra somma eventualmente destinata dall'Azienda al presente concorso.

L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e assestate di cui all'art. 8.6, come descritto all'art. 8.10.

I pagamenti avvengono compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Azienda, in dipendenza dagli incassi di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3..

In presenza di cassa non sufficiente al pagamento di tutte le quote di borsa assegnate, comprensive di incrementi, di tutti i rimborsi di taxa regionale spettanti e di tutti i contributi per mobilità internazionale assegnati si dà priorità nell'ordine:

- a) all'acconto del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando;
- b) al saldo del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando, unitamente al rimborso della taxa regionale di cui all'art. 8.13, al netto di eventuali trattenute di somme di cui il candidato è debitore per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio) oppure per morosità pregresse, nonché al netto di eventuali rimborsi per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio);
- c) al rimborso della taxa regionale di cui all'art. 8.13 ai candidati idonei non assegnatari di borsa di studio non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando;
- d) al premio laurea di cui all'art. 6.2 e al contributo per mobilità internazionale di cui all'art. 12, ad avvenuto accertamento del possesso dei requisiti presso l'Ateneo a chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017.

Per i candidati che si trovano in status di idoneità condizionata (art. 8.4 e 8.6) è previsto il blocco della corresponsione di ogni somma, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

Per i candidati idonei assegnatari di posto alloggio in una delle residenze dell'Azienda, la cui trattenuta per le rette di permanenza è superiore al saldo del 50% sommato al rimborso della taxa regionale, l'azienda non corrisponderà il primo acconto del 50% (che viene "sospeso per alloggio") e il 100% della borsa di studio, al netto della trattenuta per alloggio, sarà corrisposta in occasione del pagamento del saldo e del rimborso della taxa regionale.

In presenza di morosità dei candidati nei confronti dell'Azienda e/o di importi pagati ma non spettanti negli anni precedenti, l'azienda non erogherà alcuna somma, al fine di procedere ad un eventuale compensazione tra debiti e crediti.

L'erogazione del fondo di cui al punto 2 è vincolata all'effettivo suo trasferimento da parte della Regione Campania.

Tutti candidati idonei sono tenuti, **entro il 12/12/2016, a pena di irricevibilità delle somme:**

- a) a trasmettere copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, esclusivamente accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura telematica e allegando nell'apposita sezione il detto documento debitamente firmato e scannerizzato, unitamente al Modulo 1 ivi scaricabile e allegato al presente bando. Esclusivamente con




riferimento ai candidati di cui all'art. 5.3 l'Azienda può utilizzare copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, già trasmesso in allegato alla documentazione prevista dall'articolo sopra richiamato;

- b) a comunicare mediante l'apposita funzionalità online il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale aperto in Italia o di altro strumento di pagamento elettronico prescelto (con associato codice IBAN) a lui intestato o co-intestato, su cui accreditare gli eventuali pagamenti che verranno posti in essere in suo favore.

Entrambi gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) devono essere fatti dalla funzionalità online "Variazione dati", come da immagine seguente.

Immagine 9: Funzionalità online per il caricamento del documento di identità e la comunicazione del codice IBAN



La **mancata trasmissione del documento di identità e la mancata indicazione del codice IBAN** comportano la sospensione dei pagamenti. Le somme sospese sono messe in pagamento ad avvenuta regolarizzazione degli obblighi suddetti e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e in ogni caso oltre i termini del predetto calendario.

L'**indicazione di un codice IBAN errato, riferito ad un conto estinto o non intestato o co-intestato** al beneficiario comporta la restituzione all'azienda, da parte della banca, delle somme messe in pagamento. Le somme stornate sono messe nuovamente in pagamento compatibilmente con i tempi e l'organizzazione degli uffici.

Nei suddetti casi di mancanza documento, mancanza IBAN o IBAN non adeguato, l'azienda comunica tramite fascicolo elettronico l'impossibilità di effettuare accrediti in favore dei candidati, specificando i termini entro i quali gli stessi devono procedere a regolarizzazione. Nel caso in cui i termini decorrano inutilmente, si configura l'ipotesi di remissione del credito (ex art. 1236 c.c.) e,



pertanto, essi perderanno definitivamente il diritto al credito.

Pertanto, **si raccomanda ai candidati di provvedere al caricamento del documento di identità e alla comunicazione del codice IBAN già al momento della presentazione della domanda online, ovvero tempestivamente dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive o assestate, nel caso in cui fossero risultati idonei.**

L'emissione dei mandati di pagamento sarà comunicata sul portale dell'Azienda, nel fascicolo elettronico dello studente e via email.

ARTICOLO 10 – SERVIZIO ALLOGGIO

L'Azienda offre agli studenti dell'Università Federico II la possibilità di alloggiare presso una delle seguenti Residenze Universitarie:

- Residenza Universitaria "A. Paoletta": via Tansillo, 28 – Napoli;
- Residenza Universitaria dell'Adisu "Parthenope": via G. Ferraris, 273 – Napoli;
- Residenza Universitaria dell'Adisu L'Orientale: via Brin n. 65/c – Napoli;
- Residenza Universitaria di Pozzuoli: via Rosini, 12 – Pozzuoli (NA);
- Residenza "T. De Amicis": via Tommaso De Amicis, 111 – Napoli, nella misura di posti che si rendessero eventualmente disponibili all'esito della pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

In ogni caso, il diritto all'attribuzione del posto alloggio è condizionato alla effettiva disponibilità e può essere eventualmente riconosciuto anche solo per un periodo inferiore a quello previsto dal presente bando.

10.1 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Per ottenere un posto alloggio i candidati devono farne espressa richiesta nel modulo-domanda online di cui all'art. 5.1, secondo le scadenze ivi riportate.

Oltre ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4, per ottenere il posto alloggio i candidati devono trovarsi nella potenziale condizione di studenti **fuori sede** di cui all'art. 7.

Nel modulo-online il candidato può esprimere la preferenza per il tipo di residenza e per il tipo di alloggio.

L'assegnazione dei posti letto è effettuata in due fasi:

1. Una prima immissione dal 01/10/2016 per coloro che hanno effettuato domanda entro la prima scadenza del **12/09/2016**, limitatamente alle sole Residenze Brin, Parthenope e Residenza di Pozzuoli;
2. Una seconda immissione, nel caso in cui fossero ancora disponibili posti liberi, nel mese di novembre 2016 per coloro che hanno effettuato domanda entro la seconda scadenza del **26/09/2016**, per tutte le residenze.

L'assegnazione dell'alloggio dal 01/10/2016 per coloro che hanno effettuato domanda entro la prima scadenza del **12/09/2016** avviene in base dell'ordine di presentazione delle domande online.

In tale caso, poiché non viene effettuata la valutazione dei requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 3 e 4 del bando, la tariffazione del servizio subisce un aumento in caso di esclusione dal concorso accertata successivamente all'entrata, come meglio descritto al paragrafo 10.2.

L'assegnazione dell'alloggio nel mese di novembre 2016 per coloro che hanno effettuato domanda entro la seconda scadenza del **26/09/2016**, per tutte le residenze, avviene dopo aver effettuato la valutazione dei requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 3 e 4 del bando, attingendo alle distinte graduatorie provvisorie di cui all'art. 8.2, secondo i criteri fissati dagli artt. 8.7 (primi anni) e 8.8 (anni successivi):

L'Adisu si riserva di differire/anticipare l'apertura delle residenze per motivi tecnico-organizzativi.

All'atto della presentazione della domanda on-line il candidato avrà la facoltà di optare, senza che ciò costituisca in capo allo stesso alcun diritto:



- per la tipologia di stanza;
- per la struttura di destinazione.

Le preferenze espresse dal candidato in sede di compilazione della domanda online non costituiscono alcun obbligo per l'Amministrazione, che si riserva l'insindacabile diritto di attribuire i posti alloggio anche sulla base di criteri diversi da quelli sopra riportati.

A tali preferenze sarà comunque attribuita priorità sulla base della posizione ottenuta dal candidato in graduatoria, sempre subordinatamente all'effettiva disponibilità.

L'attribuzione del posto alloggio in mini appartamento è condizionata per tutta la durata della permanenza alla mancata richiesta da parte di studenti diversamente abili. Pertanto, qualora dovesse giungere domanda di alloggio da parte di studente disabile, l'occupante potrà essere spostato in stanza o struttura diversa da quella originariamente assegnata.

L'effettiva assegnazione del posto alloggio ai concorrenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II nelle Residenze Brin e Parthenope avviene sulla base degli accordi di reciprocità intercorrenti con l'Adisu Parthenope e con l'Adisu L'Orientale solo e a condizione che quest'ultimi abbiano esaurito la domanda interna proveniente dalla propria platea di riferimento per effetto dell'espletamento delle procedure concorsuali sia con riferimento al bando dedicato agli alloggi che a quello delle borse di studio.

Lo studente assegnatario dovrà versare la caparra, pari al costo di una retta mensile, inderogabilmente e a pena di decadenza dal diritto, all'atto della presa di possesso del posto alloggio.

In caso di ulteriore disponibilità di posti, l'azienda si riserva di assegnarne a candidati non idonei, studenti che si iscrivono a corsi di laurea inter-ateneo o altri corsi o progetti universitari internazionali ritenuti strategici da parte dell'Università, docenti stranieri, ecc.

10.2 Tariffazione del servizio - trattenute e rimborsi

Le tariffe del servizio per i candidati idonei al presente concorso sono le seguenti:

- **€ 260,00** (duecentosessanta/00) mensili per un posto letto rientrante nello standard ottimale offerto: stanza singola; stanza con servizi in camera; residenza ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria;
- **€ 160,00** (centosessanta/00) mensili per un posto letto non rientrante nello standard ottimale offerto: stanza doppia; stanza senza servizi in camera; residenza distante dalla sede universitaria.

Il servizio alloggio è a pagamento per le seguenti tipologie di ospiti:

- a) candidati idonei beneficiari di borsa di studio;
- b) candidati non idonei, studenti non partecipanti al concorso, studenti che si iscrivono a corsi di laurea inter-ateneo o altri corsi o progetti universitari internazionali ritenuti strategici da parte dell'Università, docenti stranieri, ecc.. Per essi, il costo del servizio è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso, salvo diverse disposizioni da parte dell'Azienda.

Il servizio è, invece, gratuito, per i candidati idonei ma NON beneficiari di borsa di studio.

Ai candidati idonei beneficiari di borsa di studio l'importo corrispondente alle rette del servizio alloggio è detratto automaticamente dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio come da art. 9. La detrazione avviene al netto delle rette nel frattempo corrisposte.

Tutti i candidati che ottengono un posto alloggio, a prescindere dalla partecipazione al concorso o dalla loro posizione in graduatoria e salvo che non vantino compensazioni di credito con l'Azienda, sono tenuti a versare la tariffa corrispondente alla camera assegnata fino:

- a) all'approvazione delle graduatorie definitive per i candidati iscritti ad anni successivi che non si trovano in una delle ipotesi di idoneità condizionata di cui agli artt. 8.2 e 8.4;
- b) all'approvazione delle graduatorie assestate per i candidati iscritti ai primi anni e per quelli che si trovano in una delle ipotesi di idoneità condizionata di cui agli artt. 8.2 e 8.4.



Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e assestate in base alla condizione di idoneo beneficiario, idoneo non beneficiario, idoneo in idoneità condizionata o escluso/non partecipante al concorso, si determinano le seguenti situazioni:

Tipologia ospiti	Tariffazione	Modalità di pagamento/rimborso
Idonei al concorso, assegnatari primi anni	Servizio a pagamento	Gli ospiti iscritti ai primi anni hanno effettuato il pagamento per tutto l'anno accademico, in quanto la verifica dell'idoneità per i primi anni avviene solo con la seconda graduatoria assestata di cui all'art. 8.6. Coloro che risultano idonei assegnatari hanno correttamente versato le rette e non hanno diritto ad alcun rimborso.
Idonei al concorso, NON assegnatari primi anni	Servizio gratuito	Gli ospiti iscritti ai primi anni hanno effettuato il pagamento per tutto l'anno accademico, in quanto la verifica dell'idoneità per i primi anni avviene solo con la seconda graduatoria assestata di cui all'art. 8.6. Coloro che risultano idonei ma NON assegnatari per esaurimento risorse hanno diritto a ricevere il rimborso delle rette già versate.
Idonei al concorso, assegnatari anni successivi	Servizio a pagamento	Gli ospiti iscritti ad anni successivi hanno effettuato il pagamento fino all'approvazione della graduatoria definitiva. Per coloro che risultano idonei assegnatari l'importo restante del servizio è detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio.
Idonei al concorso, NON assegnatari anni successivi	Servizio gratuito	Gli ospiti iscritti ad anni successivi hanno effettuato il pagamento fino all'approvazione della graduatoria definitiva. Coloro che risultano idonei ma NON assegnatari per esaurimento risorse hanno diritto a ricevere il rimborso delle rette già versate.
Candidati in idoneità condizionata anni successivi		Gli ospiti in idoneità condizionata effettuano il pagamento fino all'approvazione delle graduatorie definitive o assestate, a seconda del momento in cui viene rimossa la causa di sospensione. Successivamente, per coloro che risultano assegnatari l'importo residuo del servizio, eventualmente ulteriore rispetto a quello già versato, è detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio. Invece, coloro che risultano idonei ma NON assegnatari per esaurimento risorse hanno diritto a ricevere il rimborso delle rette già versate.
Candidati esclusi Studenti non partecipanti al concorso Ospiti esterni	Servizio a pagamento	Gli ospiti effettuano il pagamento per tutto l'anno accademico

I candidati che ottengono un posto alloggio a partire dal 01/10/2016 e per i quali la non idoneità al concorso viene accertata solo successivamente all'entrata, le tariffe da corrispondere sono quelle non agevolate per i richiedenti alloggio extra bando, pari ad € 500,00 euro per una stanza singola e ad € 250,00 euro per una stanza doppia. In questo caso, pertanto, i candidati dovranno versare la differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa piena per le mensilità già versate calcolate in regime DSU a partire dal loro ingresso nelle strutture.

La retta mensile deve essere corrisposta **entro il giorno 5 di ogni mese**, secondo le modalità previste dal regolamento interno delle Residenze, fino al momento della rimozione della suddetta condizione, **pena la revoca del beneficio ad usufruire del posto alloggio**.

I candidati che risultano **esclusi** perdono il diritto al beneficio e devono lasciare la residenza. Qualora essi vogliano continuare a rimanere in residenza, devono farne esplicita richiesta all'azienda, che si riserverà di decidere in merito, sulla base della eventuale disponibilità di posti-letto non assegnati agli aventi diritto.

La decadenza e la revoca di cui all'art. 15 comportano la perdita del diritto ad usufruire del posto alloggio e, di conseguenza, l'obbligo di corrispondere all'Azienda le rette a tariffa non agevolata per i richiedenti alloggio extra bando (€ 500,00/€ 250,00), relativamente al periodo di fruizione del servizio alloggio.

La comunicazione di assegnazione in Residenza avviene attraverso il fascicolo elettronico (art. 1.6.1 commi 2 e 3 del bando) e a mezzo email.

I candidati sono chiamati a sottoscrivere l'accettazione del posto alloggio presso la residenza prescelta e/o a cui sono stati assegnati tenendo conto anche della preferenza espressa nel modulo-domanda, entro la data indicata nella comunicazione, a pena di decadenza dal beneficio.

L'ammissione alle residenze è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione a queste ultime prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento delle Residenze.

Per il funzionamento del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento Residenze.

ARTICOLO 11 – SERVIZIO RISTORAZIONE

La fruizione del servizio ristorazione è aperta a tutti gli studenti dell'Università Federico II, indipendentemente dalla loro partecipazione al presente concorso. Tuttavia, a seconda della loro partecipazione o meno, nonché a seconda della loro posizione in graduatoria, nonché dell'assegnazione o meno di un posto alloggio, i candidati usufruiscono del servizio ristorazione con differenti modalità e tariffe.

La tariffazione del servizio è determinata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione del DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", dalla Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016). Essa è la seguente:

	Pasto tradizionale	Pasto alternativo
ESENZIONE	€ 0,00	€ 0,00
1^ CATEGORIA	€ 2,00	€ 1,50
2^ CATEGORIA	€ 3,00	€ 2,50

In considerazione del fatto che le modalità di accesso al servizio per l'a.a. 2016/2017 sono determinate dall'esito nelle graduatorie definitive e del fatto che il servizio ristorazione per l'a.a. 2016/2017 inizia il 01/11/2016, a partire da tale data e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive tutti i candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive entra in vigore la seguente modalità di applicazione della tariffazione:

Tabella 1 (idonei partecipanti)

Studenti che hanno partecipato al Concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per la mobilità internazionale e che sono risultati idonei		Primo anno idonei non beneficiari	Anni successivi idonei non beneficiari	Primo anno idonei beneficiari	Anni successivi idonei beneficiari
	In sede	1^ categoria	Esente	Esente	Esente
	Pendolare	1^ categoria	Esente	1^ categoria	1^ categoria
	Fuori sede	1^ categoria	Esente	1^ categoria	1^ categoria

Tabella 2 (residenze)

Studenti ospiti delle residenze universitarie		Primo anno idonei non beneficiari	Anni successivi idonei non beneficiari	Primo anno idonei beneficiari	Anni successivi idonei beneficiari
	Pasto diurno gg. feriali	1^ categoria	Esente	1^ categoria	1^ categoria
	Pasto diurno sabato e domenica	1^ categoria	1^ categoria	1^ categoria	1^ categoria
	Pasto serale	1^ categoria	1^ categoria	1^ categoria	1^ categoria



Tabella 3 (altro)

Studenti che non hanno partecipato al Concorso borse di studio, posti alloggio e contributi per la mobilità internazionale	2^ categoria
Studenti con lo status di "Idoneità condizionata"	2^ categoria
Studenti esclusi dalle graduatorie definitive e assestate	2^ categoria

Gli studenti collocati nelle graduatorie definitive in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" corrispondono la tariffa massima per il servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione. La differenza tra quanto corrisposto fino a tale data e quanto dovuto a seguito della rimozione è rimborsata al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 9).

La decadenza e la revoca di cui all'art. 15 comportano la perdita del diritto ad usufruire del servizio e, di conseguenza, l'obbligo di corrispondere all'Azienda della tariffa massima di fruizione del servizio ristorazione.

ARTICOLO 12 – CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari è concesso ai candidati idonei assegnatari della borsa di studio, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

L'Adisu eroga la differenza tra questa somma e il contributo assegnato dall'Università per la borsa per mobilità, in modo che il contributo complessivo tra Università e Adisu sia pari ad € 500,00.

All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € 100,00 (cento/00) per i paesi europei ed a € 500,00 (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei. La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in risorse economiche e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

L'Azienda, ai fini dell'accertamento del merito conseguito per i progetti di mobilità internazionale, richiede d'ufficio la documentazione necessaria all'Università Federico II. Le risultanze sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale e l'importo eventualmente concesso è visualizzabile unicamente nel fascicolo elettronico dello studente. Qualora l'accertamento abbia esito negativo il contributo integrativo richiesto non è corrisposto.

Per accedere al contributo è obbligatorio farne richiesta nel modulo-domanda online secondo le modalità previste dall'art. 5.1.

ARTICOLO 13 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

L'Azienda provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Regolamento su misure organizzative e criteri per l'accertamento delle condizioni di merito ed economico-patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici, disponibile sul sito dell'Azienda www.adisufederico2.it.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati



dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Gli interventi ed i servizi (alloggio e ristorazione) ottenuti in base a dichiarazioni che dagli accertamenti risultano non veritiere e che determinano, dunque, una variazione della fascia di reddito o un superamento della soglia limite ISEE e/o ISPE, vengono rispettivamente ridotti o revocati, effettuando il recupero, parziale o totale delle somme eventualmente già erogate dei servizi goduti non spettanti (valore monetario).

Inoltre lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione della fascia di reddito) è tenuto a pagare una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro, calcolata in misura proporzionale ai vantaggi economici indebitamente conseguiti (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35).

Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli è anche soggetto ad un'ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita (ex art.10 del D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvede a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Inoltre l'Amministrazione effettua controlli con l'ausilio della Guardia di Finanza per le verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Gli elenchi dei beneficiari degli interventi sono, comunque, inviati all'Amministrazione finanziaria, così come imposto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a) che non hanno confermato il modulo-domanda online, Sezione generale, **entro le ore 12.00 del 26/09/2016;**
- b) che non hanno confermato il modulo-domanda online, Sezione Redditi ISEE 2016/2017, **entro le ore 12.00 del 17/10/2016**
- c) che non sono in possesso dei requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 2, 4 e 7 del bando;
- d) che non risultano iscritti ai corsi di studio per l'a.a. 2016/2017 nei termini previsti all'art. 1;
- e) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.2 del bando;
- f) che hanno commesso errori di compilazione del modulo-domanda online, impedendo il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso le amministrazioni certificanti e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.1 comma 5);
- g) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE:
 - non è relativa a prestazioni universitarie, ovvero nella quale non sia stato compilato il quadro C (Modulo MB.2);
 - non riporta il 2014 come anno di produzione dei redditi dichiarati;
 - non riporta una data di sottoscrizione **nell'anno 2016 ed entro il 26/09/2016;**
- h) la cui attestazione ISEE riporta dati incongruenti rispetto a quelli dichiarati in modulo-



- domanda online;
- i) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 4.5.11, 4.5.12, 4.6, 4.7 e 5.4, non hanno presentato la documentazione prevista a corredo dell'autocertificazione resa, come da art. 5.3;
 - j) che hanno già conseguito un titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2016/2017;
 - k) che hanno già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
 - l) che in seguito a variazione di carriera universitaria risultano iscritti nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;
 - m) che sono iscritti per l'a.a. 2016/2017 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o "con carriera sospesa";
 - n) che sono incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 12);
 - o) che sono assegnatari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio;
 - p) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla Programmazione regionale a.a. 2016/2017 approvata dalla Giunta della Regione Campania (D.G.R. n. 221 del 27/06/2014 e D.D. n. 196 del 15/07/2014).

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati:

- a) che ai fini della partecipazione al concorso hanno reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) che perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'a.a. 2016/2017 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) che si trasferiscono ad altra sede universitaria per l'a.a. 2016/2017;
- d) che rinunciano agli studi entro il **31/03/2018**;
- e) che hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 3.4 del bando e per i quali non risulta registrata negli archivi dell'Università Federico II entro il **31/03/2017** la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi;
- f) che sono iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di studi e non raggiungono, entro il termine del **30/11/2017**, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (art. 8.2), con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%;
- g) che conseguono la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2015/2016, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2016/2017, e non proseguono negli studi universitari (art. 8.5);
- h) che conseguono la laurea specialistica/magistrale o la laurea a ciclo unico nella sessione straordinaria dell'a.a. 2015/2016, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2016/2017, e non si iscrivono ad un corso di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) (art. 8.6);
- i) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla



Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016).

La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi, come da artt. 8.11 e 8.12 e, pertanto:

- a) la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b) la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c) la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d) la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e) la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f) la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata.

ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati dalla società In4matic s.r.l. con sede in Pavia in via Breventano n. 12.

Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web www.adisufederico2.it e i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati in esse contenuti partecipando al concorso.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", nella persona del commissario straordinario, con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 45, tel. 081.760.31.11, fax: 081.760.32.03, mail: direzione@adisufederico2.it.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Dott. Umberto Accettullo. In caso di aggiornamento del nominativo del responsabile ne verrà data comunicazione attraverso il sito web dell'Azienda.

Termini procedimento

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della L. n. 241/1990, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale e della particolare complessità del procedimento amministrativo relativo al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L. n. 241/1990, i termini del procedimento sono indicati nel presente bando. Il termine per la conclusione del procedimento delle graduatorie definitive è



comunque massimo di centottanta giorni.

I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale possono a titolo esemplificativo riguardare:

- a. la particolare complessità dell'istruttoria;
- b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c. la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica;
- d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e. l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f. altre ragioni specifiche e motivate che non consentono il rispetto del termine (vedasi a tal fine Circolare 4 dicembre 1990, n. 5824 del Ministro Funzione Pubblica).

In considerazione del numero dei destinatari del presente bando, ai fini delle comunicazioni personali che risultano dunque particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite nel bando medesimo.

I termini indicati nel presente bando possono essere soggetti a differimenti in relazione alle esigenze di cui sopra.

Correzione/Aggiornamento dei dati

All'A.Di.S.U. Ateneo Federico II, titolare del trattamento, i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/2006

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 i candidati al concorso autorizzano l'Azienda alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Le norme del Bando sono inderogabili.

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario (D.P.C.M. 9 aprile 2001), il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e la Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 443 del 02/08/2016 (BURC n. 53 del 03/08/2016), costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

Per quanto riguarda i requisiti di reddito per accedere al presente concorso, la normativa di riferimento è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda Dott. Umberto Accettullo.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del Tar Campania, sede di Napoli, per le controversie di natura amministrativa, per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 20 – ALLEGATI

1. Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

- di sviluppo umano (Decreto MIUR n. 594 del 01/08/2014), art. 4.5.13
2. Modulo 1 per trasmissione documento di identità art. 5.1 e art. 9
 3. Modello 2 per autocertificazione documentazione art. 5.3
 4. Riepilogo scadenze



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MIUR n. 594 del 01/08/2014), art. 4.5.13

1. Afganistan
2. Angola
3. Bangladesh
4. Benin
5. Bhutan
6. Burkina Faso
7. Burundi
8. Cambogia
9. Central African Rep.
10. Chad
11. Comoros
12. Congo Dem. Rep.
13. Djibouti
14. Equatorial Guinea
15. Eritrea
16. Ethiopia
17. Gambia
18. Guinea
19. Guinea Bissau
20. Haiti
21. Kenya
22. Kiribati
23. Korea, Dem. Rep.
24. Kyrgyz Rep.
25. Laos
26. Lesotho
27. Liberia
28. Madagascar
29. Malawi
30. Mali
31. Mauritania
32. Mozambique
33. Myanmar
34. Nepal
35. Niger
36. Rwanda
37. Samoa
38. Sao Tome & Principe
39. Senegal
40. Sierra Leone
41. Solomon Islands
42. Somalia
43. South Sudan
44. Sudan
45. Tanzania
46. Tajikistan
47. Timor-Leste
48. Togo
49. Tuvalu
50. Uganda
51. Vanuatu
52. Yemen
53. Zambia
54. Zimbabwe



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

Modulo 1

Spett.le Responsabile del procedimento Direttore
Amministrativo
Presso A.Di.S.U. Ateneo Federico II – Direzione -
Via A. De Gasperi, 45 – 80133 Napoli

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale – a.a. 2016/2017. Autocertificazione di cui all'artt. 5.1 e 9 (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____

residente in _____

Provincia _____, CAP: _____

alla Via/P.zza: _____

Con specifico riferimento al bando di concorso in oggetto e in particolare agli artt. 5.1 e 9, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Autocertifica

1. che la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi per mobilità internazionale contraddistinta dal numero _____ è stata da me presentata mediante la procedura online
2. che la copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, trasmessa unitamente al presente modulo è conforme all'originale in mio possesso.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante



Modulo 2

Spett.le Responsabile del procedimento Direttore
Amministrativo
Presso A.Di.S.U. Ateneo Federico II – Direzione -
Via A. De Gasperi, 45 – 80133 Napoli

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale – a.a. 2016/2017. Autocertificazione di cui all'art. 5.3 (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____

residente in _____

Provincia _____, CAP: _____

alla Via/P.zza: _____

Con specifico riferimento al bando di concorso in oggetto e in particolare all'art. 5.3, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Autocertifica

1. che la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi per mobilità internazionale contraddistinta dal numero _____ è stata da me presentata mediante la procedura online;
2. che la documentazione allegata alla presente e relativa alla seguente fattispecie di cui all'art. 5.3:
 - Candidato con status di rifugiato politico o apolide (art. 4.5.10), se produttore di redditi e/o possessore di patrimonio all'estero;
 - Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE" (art. 4.5.11) se produttore di redditi e/o possessore di patrimonio all'estero
 - Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo (art. 4.5.12);
 - Candidato in condizione di disabilità (art. 5.4).

È conforme all'originale in mio possesso.

Il/La sottoscritto/a allega copia del documento di riconoscimento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante



Riepilogo scadenze

10/08/2016	Termine per il conseguimento dei requisiti di merito per i candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B". Termine entro cui devono essere convalidati i crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, ai fini del calcolo del merito.
12/09/2016	Termine di partecipazione per coloro che intendono usufruire del posto alloggio con decorrenza anticipata dal 01/10/2016.
26/09/2016	Termine perentorio di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando di concorso. Termine perentorio di sottoscrizione della DSU per l'ottenimento dell'Attestazione ISEE Università
17/10/2016	Termine per comunicare il protocollo INPS-ISEE dell'attestazione ISEE pervenuta dopo il 26/09/2016. Termine per trasmettere la documentazione a comprova degli stati di cui agli artt. 4.5.11, 4.5.12, 4.6, 4.7 e 5.4: <ul style="list-style-type: none">- Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE" (art. 4.5.11) con nucleo familiare residente all'estero;- Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo (art. 4.5.12);- Candidato nel nucleo familiare sono presenti componenti italiani residenti all'estero e ivi produttori di reddito (art. 4.6)- Candidato in possesso di attestazione ISEE con inesattezze, omissioni o difformità (art. 4.7).- Candidato in condizione di disabilità (art. 5.4).
31/10/2016	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie provvisorie.
01/11/2016	Data di inizio dell'a.a. 2016/2017
14/11/2016	Termine per presentare rettifica ai sensi dell'art. 8.3 del bando di concorso. Termine entro il quale, per i candidati che si iscrivono ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a trasferimento da altro Ateneo, occorre: <ul style="list-style-type: none">- compilare la domanda online;- acquisire la domanda di partecipazione dall'ODSU di provenienza;- reperire l'attestazione ISEE richiesta per la partecipazione al concorso. Termine entro il quale i candidati fuori sede che alla data di scadenza del bando non ne erano ancora in possesso, devono comunicare nel modulo online gli estremi di un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi nell'a.a. 2016/2017. Termine entro il quale devono risultare registrati presso l'Ateneo Federico II gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi dei candidati che hanno effettuato un passaggio di corso di studi o un trasferimento da altro ateneo, al fine di non risultare in idoneità condizionata.
12/12/2016	Termine per allegare il documento di identità e comunicare il codice IBAN, pena l'impossibilità di effettuare pagamenti in favore dei candidati beneficiari.
31/12/2016	Termine di iscrizione per la prima volta al primo anno di un corso di "Tipo A" nell'a.a. 2016/2017. Termine di pagamento della tassa regionale per i candidati che si iscrivono ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a trasferimento da altro Ateneo. Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie definitive.
31/03/2017	Termine di iscrizione per i candidati regolarmente in corso e che per l'a.a. 2016/2017: <ul style="list-style-type: none">a. potrebbero iscriversi ad un "ulteriore semestre" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2015/2016 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui al successivo art. 3;



	<p>b. potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;</p> <p>c. sono in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 210/1998.</p> <p>Termine entro il quale devono risultare registrati presso l'Ateneo Federico II gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi dei candidati che hanno effettuato un passaggio di corso di studi o un trasferimento da altro ateneo, al fine di non risultare esclusi dal concorso.</p>
30/07/2017	Termine entro il quale i candidati fuori sede in possesso di un contratto di locazione che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2016/2017 devono autocertificare nel modulo online il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto.
10/08/2017	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno devono conseguire n. 20 crediti al fine di beneficiare del 100% della borsa assegnata.
31/10/2017	Data di fine dell'a.a. 2016/2017
30/11/2017	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno devono conseguire n. 20 crediti al fine di preservare il diritto a ricevere il 50% della borsa di studio e non essere soggetti a revoca.
31/03/2018	Data entro la quale la rinuncia agli studi comporta la decadenza dal concorso e, quindi, la revoca degli eventuali benefici